

204.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	7672	Interpellanza ed interrogazioni all'ordine del giorno	7599
Autorità garante della concorrenza e del mercato (Trasmissione di documento)	7672	Ministro del tesoro (Trasmissione di documento)	7672
Disegno di legge (Annunzio)	7669	Missioni vevoli nella seduta del 3 giugno 1997	7669
Disegno di legge di conversione n. 3645:		Proposta di legge costituzionale di iniziativa regionale (Annunzio)	7669
(Articolo unico)	7663	Proposte di legge:	
(Articoli del relativo decreto-legge)	7663	(Adesione di deputati)	7670
(Emendamento ed articolo aggiuntivo)	7665	(Annunzio)	7669
(Ordini del giorno)	7665	(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	7671
Disegno di legge S. 1918 (Approvato dal Senato) n. 3468:		(Modifica nell'assegnazione a Commissione in sede referente)	7672
(Articoli da 14 a 27)	7607	(Ritiro di una sottoscrizione)	7669
(Emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi agli articoli da 14 a 27) ...	7619		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PAGINA BIANCA

INTERPELLANZA ED INTERROGAZIONI

PAGINA BIANCA

A) Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato per sapere — premesso che;

con interrogazione n. 5-00288 del 18 luglio 1996 è stata già posta la questione della illegittima perimetrazione delle aree del territorio nazionale interessate dalla normativa sulle aree depresse;

non è stata fornita dal Governo alcuna risposta, malgrado i reiterati solleciti e l'oggettiva urgenza di comprendere la legittimità di alcune scelte che rischiano, se mantenute, di provocare profonde distorsioni nel corretto ricorso ai già scarsi finanziamenti nazionali e comunitari nei confronti delle aree economicamente marginali del Paese;

la prova della effettiva distorsione nel corretto uso delle citate risorse è stata recentemente fornita dalla notizia secondo cui gli stanziamenti a sostegno delle attività produttive di cui alla legge n. 488 del 1992, malgrado le riserve di fondi pari al 61 per cento per il Mezzogiorno, arrecheranno incrementi occupazionali maggiori nelle aree depresse del centro-nord;

lo stesso direttore della Svimez, Caffiero, ha eccepito un oggettivo sbilanciamento a favore di aree del centro-nord non in possesso dei requisiti necessari per godere delle norme agevolative, con conseguente impoverimento delle risorse complessive al servizio dei territori effettivamente bisognosi di interventi —:

se non ritengano opportuno chiarire i parametri e le ragioni alla base della

inopportuna e penalizzante estensione ad alcune aree del centro-nord delle norme relative agli interventi agevolati per il rilancio produttivo e occupazionale disposti a suo tempo dal Governo Dini;

se non ritengano necessario rivedere la citata perimetrazione alla luce degli effettivi parametri di industrializzazione e occupazione rilevabili nelle aree del centro-nord, per evitare l'insorgenza di possibili contestazioni da parte dell'Unione europea;

quali iniziative intendano adottare per rimuovere gli ostacoli al corretto, integrale e celere utilizzo di tutte le risorse nazionali e comunitarie a favore degli obiettivi di riscatto economico, sociale e occupazionale delle aree depresse dell'intero Paese, effettivamente bisognose di forti e incisivi interventi, senza i quali non è ipotizzabile alcuna strategia di ingresso equilibrato nell'unione monetaria europea.

(2-00330)

« Bono ».

(16 dicembre 1996)

B) Interrogazione:

BIELLI, CRUCIANELLI, VIGNALI, NAPPI, ALTEA, SCIACCA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere premesso che:

i *maiceros*, ovvero i coltivatori di mais del Chiapas, in Messico, sono tra le

principali vittime del Nafta (trattato di libero commercio tra Usa, Canada e Messico);

ai *campesinos* messicani una tonnellata di mais viene pagata 1.270 pesos (circa 230.000 lire), cifra ridicola considerato quanta fatica e lavoro costa ad un coltivatore raccogliere tale quantità di mais;

in questi giorni, a migliaia, hanno deciso di bloccare le strade che portano a Tuxtla Gutierrez, capitale dello Stato, come si può evincere dalla stampa. Molti di loro appartengono per altro ad organizzazioni filo-governative, quindi non sospettabili di appoggio al movimento zapatista;

durante la manifestazione sono intervenuti contro i contadini due elicotteri militari, che hanno aperto il fuoco uccidendo tre manifestanti e ferendone molti altri —:

se non ritenga di dover intervenire, utilizzando adeguati strumenti diplomatici, presso il governo messicano affinché vengano garantiti gli indiscutibili diritti di manifestare dei contadini messicani;

se non intenda intervenire presso l'organizzazione della FAO, anche nel corso del *summit* contro la fame, che si svolge in questi giorni a Roma, affinché l'Organizzazione delle Nazioni Unite si faccia garante di una nuova regolamentazione mondiale degli scambi alimentari, al fine di tutelare i produttori dei paesi del terzo mondo. (3-00463)

(15 novembre 1996)

C) Interrogazione:

DE CESARIS, BRUNETTI, MANTOVANI e MORONI. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

l'Alto commissariato per i rifugiati dell'Onu ha deciso di togliere la prote-

zione e l'assistenza al campo profughi di Atrush, nel nord dell'Iraq, dove vivono oltre quindicimila profughi curdi-turchi;

ultimamente, è stato deciso di ammainare la bandiera dell'Onu nel campo, ultimo segno della protezione internazionale per i rifugiati;

i quindicimila profughi curdi del campo di Atrush fuggirono dalla Turchia a causa della distruzione dei loro villaggi e dei bombardamenti dell'esercito turco;

la violazione sistematica dei diritti umani, la persecuzione, in special modo della popolazione curda, le gravi carenze democratiche del Governo turco sono segnalate da associazioni per i diritti umani, organizzazioni non governative, organismi internazionali, quali il Parlamento europeo, nonché oggetto di prese di posizione del Parlamento italiano;

in questa situazione, risulta perlomeno azzardato ritenere che siano cessati i motivi umanitari per la permanenza della protezione internazionale per il campo profughi di Atrush ed è impensabile che esistano le condizioni di sicurezza per il rientro in Turchia dei profughi;

nei mesi scorsi, parlamentari di vari gruppi segnalano la necessità di un intervento del Governo italiano in difesa del mantenimento della protezione internazionale nel campo profughi di Atrush;

viene segnalata una situazione di grandissima preoccupazione nella popolazione del campo profughi; il timore, una volta cessata la protezione internazionale, di un intervento militare turco sta gettando nella disperazione i profughi, molti dei quali (negli ultimi giorni più di mille) stanno tentando di passare dal nord dell'Iraq alla zona irachena direttamente controllata dal regime di Saddam Hussein;

la situazione è fortemente aggravata dalle precarie condizioni alimentari e di sostentamento dei profughi nonché dalla rigidità dell'inverno;

il campo profughi di Atrush è isolato dal mondo a causa del divieto delle autorità

turche di far entrare nel nord dell'Iraq qualsiasi delegazione di parlamentari o di organizzazioni non governative —:

se non ritenga opportuno intervenire presso tutte le sedi internazionali, in particolare presso l'Alto commissariato per i rifugiati dell'Onu, affinché la decisione di togliere l'assistenza al campo di Atrush e di ammainare la bandiera dell'Onu venga riconsiderata;

se non intenda attivarsi affinché sia possibile a giornalisti, parlamentari, organizzazioni non governative e altri osservatori indipendenti visitare il campo per verificarne le condizioni e affinché si avvino incontri e trattative per trovare soluzioni in accordo con i rappresentanti del campo medesimo. (3-00832)

(5 marzo 1997)

D) Interrogazioni:

SCANTAMBURLO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

la stampa comincia a riportare notizie, seppure ancora rare e parziali, di una tragedia alimentare nazionale che si starebbe consumando nella Corea del Nord;

dalle notizie riferite dagli unici testimoni (missionari, rappresentanti dell'Onu, della Caritas e della Croce Rossa), tra i ventitrè milioni di cittadini di quel Paese sarebbe in atto una situazione di gravissima penuria alimentare, che avrebbe determinato già un elevato numero di vittime causate dalle conseguenze della fame e della denutrizione;

le gravi inondazioni del 1995-1996, con la distruzione di grandi risaie, e problemi di carattere economico avrebbero portato alla odierna carestia —:

quali iniziative il Governo italiano intenda assumere nell'ambito dell'Onu e

dell'Unione europea affinché il Governo sudcoreano conceda i visti di ingresso alla stampa e alla televisione estera per documentare i fatti e per adottare eventuali iniziative urgenti di soccorso, evitando che questa possibile tragedia avvenga nel silenzio e nell'indifferenza di coloro che possono intervenire per attenuarla. (3-01050)

(6 maggio 1997)

BRUNETTI, MANTOVANI e DE CESARIS. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

una gravissima crisi alimentare, anche in conseguenza di due alluvioni che hanno distrutto i raccolti agricoli, sta attanagliando la popolazione della Corea del Nord;

i dati parlano di diversi morti per fame, dell'imminente esaurimento delle principali scorte alimentari e di una situazione drammatica, specialmente nei sobborghi rurali —:

quali iniziative il Governo intenda assumere in proprio e presso gli organismi internazionali in merito alla grave carestia che sta colpendo la popolazione nordcoreana;

se non ritenga di dover intraprendere un passo formale presso il Commissario europeo per gli aiuti umanitari, Emma Bonino, affinché l'Unione europea attui un immediato piano d'invio di aiuti alle popolazioni di quel paese;

se non ritenga di dover richiedere al governo degli Stati Uniti almeno un'allentamento dell'embargo rivolto contro la Corea del nord, al fine di far affluire tempestivamente ed in quantità congrua gli aiuti alimentari alla popolazione di quel Paese. (3-01155)

(2 giugno 1997)

PAGINA BIANCA

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1918. — NORME IN MATERIA DI PROMO-
ZIONE DELL'OCCUPAZIONE (APPROVATO DAL SENATO) (3468)**

PAGINA BIANCA

**ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3468 NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE****ART. 14.**

(Occupazione nel settore della ricerca).

1. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, una quota, da determinarsi annualmente, delle somme disponibili, di competenza della medesima amministrazione e a valere sulle risorse finanziarie di cui ai provvedimenti: legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni; legge 1° marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni; legge 5 agosto 1988, n. 346; decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, e relativa legge di conversione 19 dicembre 1992, n. 488; decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, e relativa legge di conversione 22 novembre 1994, n. 644; decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, e relativa legge di conversione 29 marzo 1995, n. 95; decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, e relativa legge di conversione 7 aprile 1995, n. 104; decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, e relativa legge di conversione 8 agosto 1996, n. 421; decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, e relativa legge di conversione 20 dicembre 1996, n. 641; può essere assegnata prioritariamente, per l'erogazione, a piccole e medie imprese e ai soggetti di cui agli articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, di contributi finalizzati all'avviamento di titolari di diploma universitario, di laureati e di dottori di ricerca ad attività di ricerca, con la stipula di contratti a termine di lavoro subordinato, anche a tempo parziale, nell'ambito di progetti di ricerca di durata predeterminata.

2. In deroga alla normativa concernente il personale degli enti pubblici di ricerca e in attesa del riordino generale del settore, è consentito agli enti medesimi, in via sperimentale, nell'ambito di attività per il trasferimento tecnologico, di assegnare in distacco temporaneo ricercatori, tecnologi e tecnici di ricerca di cui all'articolo 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67, presso piccole e medie imprese, nonché presso i soggetti di cui agli articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

3. L'assegnazione di cui al comma 2 comporta il mantenimento del rapporto di lavoro con l'ente assegnante, con l'annesso trattamento economico e contributivo. È disposta su richiesta dell'impresa o del soggetto di cui al comma 2, previo assenso dell'interessato e per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta, sulla base di intese tra le parti, che regolano le funzioni, nonché le modalità di inserimento dei lavoratori in distacco temporaneo presso l'impresa o il soggetto assegnatario. L'impresa o i soggetti di cui agli articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, corrispondono un compenso, a titolo di incentivo e aggiuntivo al trattamento corrisposto dall'ente assegnante, ai ricercatori, tecnologi e tecnici di ricerca distaccati.

4. Con i decreti di cui al comma 1, a valere sulle medesime risorse di cui alla predetta disposizione, nonché, per l'anno 1998, a valere su quelle di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono essere altresì concesse agli enti pubblici di ricerca, i quali procedano alle assegnazioni in distacco temporaneo di cui al comma 2, eventuali integrazioni dei con-

tributi ordinari finalizzate alla copertura, nella misura determinata dai medesimi decreti, degli oneri derivanti dall'assunzione, in sostituzione del personale distaccato, di titolari di diploma universitario, di laureati o di dottori di ricerca con contratto a termine di lavoro subordinato anche a tempo parziale, di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta, per attività di ricerca.

5. I decreti di cui ai commi 1 e 4 determinano le procedure di presentazione e di selezione delle richieste di contributo e di integrazione, gli importi massimi del contributo e dell'integrazione per ogni soggetto beneficiario, anche in relazione alle aree territoriali interessate nel rispetto delle finalità stabilite dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, e relativa legge di conversione 19 dicembre 1992, n. 488, e alla possibilità di cofinanziamento comunitario, la differenziazione del contributo e dell'integrazione in relazione al livello di qualificazione del personale da assumere, l'eventuale ulteriore disciplina del distacco temporaneo, nonché apposite modalità di monitoraggio e di verifica.

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3468 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 15.

(Contratto di formazione e lavoro).

1. All'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «fondazioni,» sono inserite le seguenti: «enti pubblici di ricerca»;

b) al comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nelle aree di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE)

n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, in caso di trasformazione, allo scadere del ventiquattresimo mese, dei contratti di formazione e lavoro di cui al comma 2, lettera a), in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, continuano a trovare applicazione, per i successivi dodici mesi, le disposizioni di cui al comma 3 e quelle di cui al primo periodo del presente comma. Nel caso in cui il lavoratore, durante i suddetti ulteriori dodici mesi, venga illegittimamente licenziato, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dei benefici contributivi percepiti nel predetto periodo».

2. La Commissione regionale per l'impiego può deliberare, ai sensi dell'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, l'inserimento mirato lavorativo con contratto di formazione e lavoro per soggetti portatori di *handicap*, sulla base di progetti previsti dai contratti collettivi nazionali.

3. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 60 miliardi per l'anno 1997 e in lire 120 miliardi a decorrere dall'anno 1998.

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3468 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 16.

(Apprendistato).

1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato, i giovani di età non inferiore a sedici anni e non superiore a ventiquattro, ovvero a ventisei anni nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni. Sono fatti salvi

i divieti e le limitazioni previsti dalla legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti. L'apprendistato non può avere una durata superiore a quella stabilita per categorie professionali dai contratti collettivi nazionali di lavoro e comunque non inferiore a diciotto mesi e superiore a quattro anni. Qualora l'apprendista sia portatore di *handicap* i limiti di età di cui al presente comma sono elevati di due anni; i soggetti portatori di *handicap* impiegati nell'apprendistato sono computati nelle quote di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni.

2. Ai contratti di apprendistato conclusi a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le relative agevolazioni contributive trovano applicazione alla condizione che gli apprendisti partecipino alle iniziative di formazione esterna all'azienda previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le iniziative di formazione prevedono un impegno di almeno centoventi ore medie annue e, nel primo anno, dovranno riguardare anche la disciplina del rapporto di lavoro, l'organizzazione del lavoro e le misure di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 dell'11 dicembre 1996, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, le associazioni di categoria dei datori di lavoro e le regioni, sono definiti, entro trenta giorni dalla decisione del comitato, i contenuti formativi delle predette iniziative di formazione nonché i termini e le modalità per la certificazione dell'attività formativa svolta.

3. In via sperimentale, possono essere concesse agevolazioni contributive per i lavoratori impegnati in qualità di tutore nelle iniziative formative di cui al comma 2, comprendendo fra questi anche i titolari di imprese artigiane qualora svolgano attività di tutore. Con decreto del Ministro

del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore, nonché entità, modalità e termini di concessione di tali benefici nei limiti delle risorse, derivanti dal contributo di cui all'articolo 5, comma 1.

4. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore in materia di apprendistato previste per il settore dell'artigianato dalla vigente disciplina normativa e contrattuale.

5. Il Governo emana entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, norme regolamentari ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in materia di speciali rapporti di lavoro con contenuti formativi quali l'apprendistato e il contratto di formazione e lavoro, allo scopo di pervenire ad una disciplina organica della materia secondo criteri di valorizzazione dei contenuti formativi, con efficiente utilizzo delle risorse finanziarie vigenti, di ottimizzazione ai fini della creazione di occasioni di impiego delle specifiche tipologie contrattuali, nonché di semplificazione, razionalizzazione e delegificazione, con abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti. Dovrà altresì essere definito, nell'ambito delle suddette norme regolamentari, un sistema organico di controlli sulla effettività dell'addestramento e sul reale rapporto tra attività lavorativa e attività formativa, con la previsione di specifiche sanzioni amministrative per l'ipotesi in cui le condizioni previste dalla legge non siano state assicurate.

6. Sono abrogati gli articoli 6, primo comma, e 7 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. Il secondo comma del predetto articolo 6 continua ad operare fino alla modificazione dei limiti di età per l'adempimento degli obblighi scolastici.

7. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 185 miliardi per l'anno 1997, in lire 370 miliardi per l'anno 1998 e in lire 550 miliardi a decorrere dall'anno 1999.

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3468 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 17.

(Riordino della formazione professionale).

1. Allo scopo di assicurare ai lavoratori adeguate opportunità di formazione ed elevazione professionale anche attraverso l'integrazione del sistema di formazione professionale con il sistema scolastico e con il mondo del lavoro e un più razionale utilizzo delle risorse vigenti, anche comunitarie, destinate alla formazione professionale e al fine di realizzare la semplificazione normativa e di pervenire ad una disciplina organica della materia, anche con riferimento ai profili formativi di speciali rapporti di lavoro quali l'apprendistato e il contratto di formazione e lavoro, il presente articolo definisce i seguenti principi e criteri generali, nel rispetto dei quali sono adottate norme di natura regolamentare costituenti la prima fase di un più generale, ampio processo di riforma della disciplina in materia:

a) valorizzazione della formazione professionale quale strumento per migliorare la qualità dell'offerta di lavoro, elevare le capacità competitive del sistema produttivo, in particolare con riferimento alle medie e piccole imprese e alle imprese artigiane e incrementare l'occupazione, attraverso attività di formazione professionale caratterizzate da moduli flessibili, adeguati alle diverse realtà produttive locali nonché di promozione e aggiornamento professionale degli imprenditori, dei lavoratori autonomi, dei soci di cooperative, secondo modalità adeguate alle loro rispettive specifiche esigenze;

b) attuazione dei diversi interventi formativi anche attraverso il ricorso generalizzato a *stages*, in grado di realizzare il raccordo tra formazione e lavoro e finalizzati a valorizzare pienamente il momento dell'orientamento nonché a favorire un primo contatto dei giovani con le imprese;

c) svolgimento delle attività di formazione professionale da parte delle regioni e/o delle province anche in convenzione con istituti di istruzione secondaria e con enti privati aventi requisiti predefiniti;

d) destinazione progressiva delle risorse di cui al comma 5 dell'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, agli interventi di formazione dei lavoratori nell'ambito di piani formativi aziendali o territoriali concordati tra le parti sociali, con specifico riferimento alla formazione di lavoratori in costanza di rapporto di lavoro, di lavoratori collocati in mobilità, di lavoratori disoccupati per i quali l'attività formativa è propedeutica all'assunzione; le risorse di cui alla presente lettera confluiranno in uno o più fondi nazionali, articolati regionalmente e territorialmente aventi configurazione giuridica di tipo privatistico e gestiti con partecipazione delle parti sociali; dovranno altresì essere definiti i meccanismi di integrazione del fondo di rotazione;

e) attribuzione al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di funzioni propositive ai fini della definizione da parte del comitato di cui all'articolo 5, comma 5, dei criteri e delle modalità di certificazione delle competenze acquisite con la formazione professionale;

f) adozione di misure idonee a favorire, secondo piani di intervento predisposti d'intesa con le regioni, la formazione e la mobilità interna o esterna al settore

degli addetti alla formazione professionale nonché la ristrutturazione degli enti di formazione e la trasformazione dei centri in agenzie formative al fine di migliorare l'offerta formativa e facilitare l'integrazione dei sistemi; le risorse finanziarie da destinare a tali interventi saranno individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale nell'ambito delle disponibilità, da preordinarsi allo scopo, esistenti nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e di quelle derivanti dal contributo di cui al comma 1 dell'articolo 5 della presente legge;

g) semplificazione delle procedure, definite a livello nazionale anche attraverso parametri *standard*, con deferimento ad atti delle Amministrazioni competenti e a strumenti convenzionali oltre che delle disposizioni di natura integrativa, esecutiva e organizzativa anche della disciplina di specifici aspetti nei casi previsti dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del comma 2;

h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti.

2. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 1 sono emanate, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per le pari opportunità, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e gli affari regionali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e le competenti Commissioni parlamentari.

3. Per la copertura degli anticipi erogati a valere sulle risorse del Fondo

sociale europeo e dei relativi cofinanziamenti nazionali è istituito presso il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per l'amministrazione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (IGFOR), un fondo speciale con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, denominato « Fondo di rotazione per le garanzie fideiussorie ». Tale Fondo è alimentato annualmente da una aliquota percentuale calcolata sui finanziamenti assegnati agli organismi attuativi degli interventi ed allo stesso fanno carico gli eventuali rimborsi dovuti al Fondo sociale europeo ed all'organismo gestore dei relativi cofinanziamenti nazionali. Allo stesso Fondo è assegnato un finanziamento iniziale di lire 10 miliardi che graverà sulle disponibilità derivanti dal terzo del gettito della maggiorazione contributiva prevista dall'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e che affluisce, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al « Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo », previsto dal medesimo articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono emanate le norme di amministrazione e di gestione del Fondo di cui al presente comma.

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3468 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 18.

(*Tirocini formativi e di orientamento*).

1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare

le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e *stages* a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni nel rispetto dei seguenti principi e criteri generali:

a) possibilità di promozione delle iniziative, nei limiti delle risorse rese disponibili dalla vigente legislazione, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e di soggetti privati non aventi scopo di lucro, in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime e in particolare: agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; università; provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche statali e istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o operanti in regime di convenzione ai sensi dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;

b) attuazione delle iniziative nell'ambito di progetti di orientamento e di formazione, con priorità per quelli definiti all'interno di programmi operativi quadro predisposti dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;

c) svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla lettera a) e i datori di lavoro pubblici e privati;

d) previsione della durata dei rapporti, non costituenti rapporti di lavoro, in misura non superiore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori di *handicap*, da modulare in funzione della specificità dei diversi tipi di utenti;

e) obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile e di garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività; nel caso in cui i soggetti promotori siano le agenzie regionali per l'impiego e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il datore di lavoro ospitante può stipulare la predetta convenzione con l'INAIL direttamente e a proprio carico;

f) attribuzione del valore di crediti formativi alle attività svolte nel corso degli *stages* e delle iniziative di tirocinio pratico di cui al comma 1 da utilizzare, ove debitamente certificati, per l'accensione di un rapporto di lavoro;

g) possibilità di ammissione, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di tirocinio di cui al presente articolo a favore dei giovani del Mezzogiorno presso imprese di regioni diverse da quelle operanti nella predetta area, ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano, gli oneri relativi alla spesa sostenuta dall'impresa per il vitto e l'alloggio del tirocinante;

h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti;

i) computabilità dei soggetti portatori di *handicap* impiegati nei tirocini ai fini della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, purché gli stessi tirocini siano oggetto di convenzione ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e siano finalizzati all'occupazione.

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3468 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 19.

(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano).

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano nelle materie di cui agli articoli 16, 17 e 18 le competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3468 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 20.

(Disposizioni in materia di lavori socialmente utili).

1. Per la prosecuzione dei lavori socialmente utili presso il Ministero per i beni culturali e ambientali è autorizzata la spesa per il 1997 di lire 26 miliardi.

2. Le disposizioni vigenti in materia di lavori socialmente utili trovano applicazione anche per i progetti di ricerca predisposti e realizzati dagli enti pubblici del comparto, volti ad utilizzare ricercatori e tecnici di ricerca che beneficiano o

hanno beneficiato di trattamenti di integrazione salariale o di mobilità. Nel caso di lavoratori i quali, all'atto dell'impiego in lavori socialmente utili nel campo della ricerca, non fruiscono di alcun trattamento previdenziale, può essere prevista una durata del progetto fino ad un massimo di ventiquattro mesi. L'onere relativo all'erogazione del sussidio di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come sostituito dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nei limiti delle risorse a tale fine preordinate.

3. All'articolo 1, comma 21, primo periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo le parole: «dalla legge 29 marzo 1995, n. 95,» sono inserite le seguenti: «anche con capitale sociale non inferiore a 500 milioni di lire».

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3468 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 21.

(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge n. 510 del 1996 e all'articolo 2 della legge n. 549 del 1995).

1. Al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le risorse del Fondo per l'occupazione di cui al periodo precedente, assegnate al capitolo

1176 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'attivazione dei progetti di lavori socialmente utili, non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza potranno esserlo in quello successivo ».

2. Dopo il comma 12 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996 è inserito il seguente:

« 12-bis. Durante i periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili i lavoratori sono inseriti nelle liste regionali di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, senza approvazione delle liste medesime da parte delle competenti Commissioni regionali per l'impiego. L'inserimento è disposto dal responsabile della Direzione regionale del lavoro, su segnalazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego, le quali inviano tempestivamente i relativi elenchi comprendenti i nominativi dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili ».

3. Al comma 13 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996 è aggiunto in fine il seguente periodo: « I predetti nominativi vengono altresì comunicati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale alla Commissione regionale per l'impiego ».

4. Al comma 24 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « I predetti nominativi vengono altresì comunicati dalle imprese alla Commissione regionale per l'impiego ».

ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3468 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 22.

(Delega al Governo per la revisione della disciplina sui lavori socialmente utili).

1. Per provvedere alla revisione della disciplina sui lavori socialmente utili pre-

vista dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, il Governo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è delegato ad emanare entro i termini di cui al predetto comma 1 un decreto legislativo che dovrà essere informato ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione, previa intesa con le regioni, dei prevalenti settori ai quali rivolgere progetti di lavori socialmente utili con particolare riguardo:

1) ai servizi alla persona: soprattutto con riguardo all'infanzia, all'adolescenza, agli anziani, alla riabilitazione e recupero di tossicodipendenti, ai portatori di *handicap* e ad interventi mirati nei confronti delle devianze sociali;

2) alla valorizzazione del patrimonio culturale;

3) alla salvaguardia dell'ambiente e alla tutela del territorio;

4) alla raccolta differenziata, alla gestione di discariche e di impianti per il trattamento di rifiuti solidi urbani;

5) alla manutenzione del verde pubblico;

6) alla tutela della salute nei luoghi pubblici e di lavoro;

7) al miglioramento della rete idrica;

8) all'adeguamento e perfezionamento del sistema dei trasporti;

9) alle operazioni di recupero e bonifica di aree industriali dismesse;

10) al recupero e risanamento dei centri urbani;

11) alla tutela degli assetti idrogeologici;

12) alle aree protette e ai parchi naturali;

b) condizioni di accesso ai lavori socialmente utili con ciò intendendosi le

categorie di lavoratori nonché soggetti inoccupati da utilizzare in progetti di lavori socialmente utili;

c) criteri per l'assegnazione dei lavoratori ai soggetti gestori dei piani di lavori socialmente utili;

d) trattamento economico e durata dell'impiego in lavori socialmente utili;

e) individuazione di criteri di armonizzazione dei trattamenti previdenziali tra le diverse figure impegnate in progetti di lavori socialmente utili;

f) armonizzazione della disciplina in materia di formazione di società miste operanti nel settore dei lavori socialmente utili e di durata temporale di regime di appalti o convenzioni protette in materia di svolgimento di lavori socialmente utili, da parte delle stesse;

g) individuazione di forme di incentivazione da erogare alle società miste di cui alla lettera f) successivamente alla conclusione dei periodi di attività svolte dalle stesse in regime di appalti o convenzioni protette.

2. Nel decreto legislativo di cui al comma 1 viene altresì prevista la costituzione, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, di una idonea struttura organizzativa finalizzata al coordinamento in materia di lavori socialmente utili.

3. Lo schema di decreto legislativo dovrà essere trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari al fine della espressione del parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

**ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3468 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO
DAL SENATO**

ART. 23.

(Disposizioni in materia di contratti di riallineamento retributivo).

1. All'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di consentire la regolarizzazione retributiva e contributiva per le imprese operanti nei territori individuati all'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64, è sospesa la condizione di corresponsione dell'ammontare retributivo di cui all'articolo 6, comma 9, lettere b) e c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 »;

b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: « di fiscalizzazione » sono inserite le seguenti: « di leggi speciali in materia e di sanzioni a ciascuna di esse relative » e, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: « I provvedimenti di esecuzione in corso, in qualsiasi fase e grado, sono sospesi fino alla data del riallineamento. L'avvenuto riallineamento estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio. »;

c) al comma 4 i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: « La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale, dovuti dalle imprese di cui al comma 1 e alle condizioni di cui al comma 2, è quella fissata dagli accordi di riallineamento e non inferiore ai minimali di retribuzione giornaliera, così come determinati dall'articolo 1, commi primo e secondo, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537. La presente disposizione deve intendersi come interpretazione autentica delle norme relative alla corresponsione retributiva ed alla determinazione contributiva di cui al combinato disposto dell'articolo 1, comma

1, e dell'articolo 6, commi 9, lettere a), b) e c), e 11 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.»;

d) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. All'atto del definitivo riallineamento retributivo ai livelli previsti nei corrispondenti contratti collettivi nazionali di lavoro, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, alle imprese di cui al comma 1 sono riconosciuti, per i lavoratori interessati dagli accordi di recepimento, gli incentivi previsti per i casi di nuova occupazione dalle norme vigenti alla data della completa applicazione dei contratti collettivi.».

2. I limiti temporali previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3468 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

ART. 24.

*(Disposizioni riguardanti soci
delle cooperative di lavoro).*

1. Per i crediti dei soci delle cooperative di lavoro trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80; restano salvi e conservano la loro efficacia ai fini delle relative prestazioni i contributi versati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge. I contributi rimborsati saranno restituiti dagli organismi cooperativi all'ente previdenziale senza aggravio di oneri ac-

cessori entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 40, primo comma, numero 7°, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni, i lavoratori soci di cooperative di lavoro sono soggetti all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria ai fini dell'erogazione, per i settori non agricoli, del trattamento ordinario di tale assicurazione e del trattamento speciale di disoccupazione edile di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni, e, per il settore agricolo, sia del trattamento ordinario che dei trattamenti speciali di cui alle leggi 8 agosto 1972, n. 457, e 16 febbraio 1977, n. 37. I contributi relativi alla predetta assicurazione, versati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, restano salvi e conservano la loro efficacia anche ai fini della concessione delle prestazioni.

3. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 2, la perdita dello stato di socio su iniziativa della cooperativa, ivi compreso il caso di scioglimento della cooperativa stessa, ovvero del singolo socio, è equiparata, rispettivamente, al licenziamento o alle dimissioni del socio medesimo.

4. Le disposizioni in materia di indennità di mobilità nonché di trattamento speciale di disoccupazione edile ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, si intendono estese ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro svolgenti le attività comprese nei settori produttivi rientranti nel campo di applicazione della disciplina relativa all'indennità di mobilità stessa soggette agli obblighi della correlativa contribuzione. L'espletamento della relativa procedura di mobilità, estesa dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,

n. 236, deve essere preceduto dall'approvazione, da parte dell'assemblea, del programma di mobilità. Conservano la loro efficacia ai fini delle relative prestazioni i contributi versati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. È confermata l'esclusione dall'assicurazione di cui al comma 2 dei soci delle cooperative rientranti nella disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, nonché dei soci di categorie di cooperative espressamente escluse dalla predetta assicurazione.

6. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione fino all'emanazione della disciplina sulla definizione degli ammortizzatori sociali per i soci lavoratori di società cooperative.

**ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3468 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

ART. 25.

*(Mutui per la realizzazione
di politiche per il lavoro).*

1. Per la realizzazione delle politiche per il lavoro ed in particolare per gli interventi a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e del Fondo di cui all'articolo 1-ter del medesimo decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, nonché per gli interventi previsti dall'articolo 9-septies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti, il cui ammortamento è a totale carico dello Stato a decorrere dal 1998. Le

somme derivanti da detti mutui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, con decreto del Ministro del tesoro, sulla base del riparto operato con deliberazione del CIPE su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, agli appositi capitoli dello stato di previsione delle Amministrazioni interessate.

**ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3468 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 26.

*(Interventi a favore di giovani
inoccupati nel Mezzogiorno).*

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la definizione di un piano straordinario, da attuare entro il 31 dicembre 1997, di lavori di pubblica utilità e di borse di lavoro, nei territori delle regioni Sardegna, Sicilia, Calabria, Campania, Basilicata, Puglia, Abruzzo e Molise, a favore di giovani, di età compresa tra i 21 ed i 32 anni, in cerca di primo impiego, iscritti da più di trenta mesi nelle liste di collocamento, ferme restando le condizioni previste dalla normativa vigente per le ipotesi di rifiuto ingiustificato di offerte di lavoro, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ripartizione delle risorse per regioni tenendo conto del tasso di disoccupazione giovanile di lunga durata e determinazione della suddivisione delle risorse, in modo equilibrato, tra i progetti di lavori di pubblica utilità e di borse di lavoro, con revisione di tale suddivisione, su proposta delle Commissioni regionali per l'impiego, entro il mese di settembre 1997, sulla base della verifica dell'anda-

mento del piano straordinario, per garantire comunque il raggiungimento degli obiettivi;

b) durata dell'impegno nei lavori di pubblica utilità e nelle borse di lavoro non superiore a dodici mesi;

c) attuazione dei nuovi progetti di lavori di pubblica utilità, temporalmente determinati, nei settori dei servizi alla persona, della salvaguardia e della cura dell'ambiente e del territorio, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali, mediante le modalità stabilite nell'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ivi compresa la possibilità di ricorso ad interventi sostitutivi in caso di inerzia nell'attivazione dei progetti ovvero di mancata esecuzione degli stessi; ambiti e tipologia dei progetti saranno definiti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza Stato-Città;

d) ammissibilità dei soli progetti, presentati entro due mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, che prevedano, a favore dei lavoratori interessati, l'impegno a realizzare nuove attività stabili nel tempo, compreso il lavoro autonomo, nonché i relativi contenuti formativi ad esse funzionali; a tal fine, individuazione delle agenzie di promozione di lavoro e di impresa incaricate dell'attività di assistenza tecnico-progettuale agli enti proponenti, con il rilascio di un'apposita attestazione, valida come requisito per la presentazione dei progetti; i progetti dovranno essere attivati entro il 30 settembre 1997;

e) possibilità di svolgere le borse di lavoro presso imprese appartenenti ai settori di attività individuati dalle classi D, H, I, J e K della classificazione ISTAT 1991 delle attività economiche che non abbiano licenziato personale nei dodici mesi precedenti, con almeno due dipendenti e non più di cento, in misura non superiore al numero dei dipendenti e comunque a dieci e a condizione che i giovani impegnati nelle borse di lavoro

siano ad incremento del personale occupato mediamente dall'impresa nei dodici mesi precedenti; la medesima possibilità e alle medesime condizioni è consentita alle imprese appartenenti ai settori di attività individuati dalla classe G della predetta classificazione, con almeno cinque dipendenti e non più di cento;

f) determinazione della durata delle borse di lavoro in rapporto alle caratteristiche tipologiche e dimensionali delle imprese, escludendo le attività con carattere di stagionalità, e ai livelli di scolarità dei giovani, con corresponsione del sussidio di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, così come modificato dal citato decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996, erogato ai giovani dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), subordinatamente all'attestazione mensile da parte dell'impresa della effettiva partecipazione alle attività previste, con previsione di procedure automatiche di accesso ai benefici, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui al comma 5, da parte delle imprese ammesse, tra quelle che abbiano presentato apposita dichiarazione di disponibilità all'INPS entro termini prefissati, anche tramite le organizzazioni datoriali di categoria;

g) riconoscimento, in caso di assunzione a tempo indeterminato al termine della borsa di lavoro, degli incentivi previsti in casi di nuova occupazione dalle norme vigenti alla data dell'assunzione;

h) le procedure di cui alle lettere che precedono saranno attivate con modalità e tempi tali da realizzare l'avviamento al lavoro di almeno 100.000 giovani inoccupati di cui al presente comma, entro il 30 settembre 1997.

2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 le competenti Commis-

sioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica esprimono il loro parere entro quindici giorni dalla trasmissione.

3. Il terzo periodo dell'articolo 1, comma 20, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, non trova applicazione relativamente agli interventi attuati nei territori di cui al comma 1.

4. I datori di lavoro, che abbiano attivato tirocini di orientamento o formativi ai sensi di disposizioni di legge vigenti, possono richiedere alle competenti sedi territoriali dell'INPS, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui al comma 5, il rimborso degli oneri sostenuti a titolo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

5. Per l'attuazione dei commi da 1 a 3 del presente articolo sono preordinati nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, lire 300 miliardi per il 1997 e lire 700 miliardi per il 1998.

ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3468 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 27.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione:

a) degli articoli 15, 16 e 20 valutati complessivamente in lire 271 miliardi per l'anno 1997, in lire 490 miliardi per l'anno 1998 e in lire 670 miliardi per ciascun anno a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo

6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) degli articoli 23 e 24, valutati in lire 50 miliardi per l'anno 1997 e in lire 90 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-*quater* del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30;

c) dell'articolo 25, pari a lire 105 miliardi per l'anno 1998 ed a lire 175 miliardi annui a decorrere dal 1999 fino al 2013, si provvede per gli anni 1998 e 1999 mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, utilizzando, quanto a lire 70 miliardi per l'anno 1998 ed a lire 140 miliardi per l'anno 1999, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; quanto a lire 35 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI AGLI ARTICOLI DA 14 A 27 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3468

ART. 14.

Sopprimerlo.

***14. 16.**

Malavenda.

<i>Sopprimerlo.</i>		<i>Sostituire il comma 2 con il seguente:</i> Nessuna deroga è concessa in relazione alla normativa concernente il personale degli enti pubblici di ricerca.
*14. 37.	Prestigiacomò, Gazzara, Pampo, Teresio Delfino, Ostillio, Bergamo, De Luca, Fratta Pasini, Matranga, Santori, Taborelli, Tortoli, Polizzi, Volontè.	14. 5. Malavenda.
<i>Sopprimere il comma 1.</i>		<i>Al comma 2, sopprimere le parole: e in attesa del riordino generale del settore.</i>
14. 17.	Malavenda.	14. 6. Malavenda.
<i>Al comma 1, sopprimere le parole: da determinarsi annualmente.</i>		<i>Al comma 2, sopprimere le parole: in via sperimentale.</i>
14. 1.	Malavenda.	14. 7. Malavenda.
<i>Al comma 1, sopprimere la parola: prioritariamente.</i>		<i>Sopprimere il comma 3.</i>
14. 2.	Malavenda.	14. 19. Malavenda.
<i>Al comma 1, dopo le parole: a piccole e medie imprese aggiungere le seguenti: , alle imprese artigiane.</i>		<i>Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: con l'annesso trattamento economico e contributivo con seguenti: nonché del trattamento economico e contributivo che sarà per il 50 per cento a carico dell'ente di ricerca e per il restante 50 per cento a carico dell'impresa.</i>
14. 30.	Paolo Colombo, Grugnetti.	14. 31. Paolo Colombo, Grugnetti.
<i>Al comma 1, sopprimere le parole: a termine.</i>		<i>Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: previo assenso dell'interessato e.</i>
14. 3.	Malavenda.	14. 9. Malavenda.
<i>Al comma 1, sopprimere le parole: di durata predeterminata.</i>		<i>Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: quattro mesi.</i>
14. 4.	Malavenda.	14. 10. Malavenda.
<i>Sopprimere il comma 2.</i>		
14. 18.	Malavenda.	

Al comma 3, secondo periodo, le parole: quattro anni sono sostituite dalle seguenti: due anni.

14. 32.
Paolo Colombo, Grugnetti.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: rinnovabile una sola volta.

14. 33.
Paolo Colombo, Grugnetti.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: rinnovabile una sola volta con le seguenti: non rinnovabile.

14. 11.
Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: una sola volta.

14. 12.
Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere dalle parole da: che regolano le funzioni fino alla fine del periodo: assegnatario.

14. 13.
Malavenda.

Sopprimere il comma 4.

14. 20.
Malavenda.

Al comma 4, sostituire la parola: possono con le seguenti: non possono.

14. 14.
Malavenda.

Al comma 4, sopprimere le parole: a termine.

14. 15.
Malavenda.

Al comma 4, sostituire la parola: superiore con la seguente: inferiore.

14. 16.
Malavenda.

Al comma 4, sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: due anni.

14. 34.
Paolo Colombo, Grugnetti.

Al comma 4, sopprimere le parole: rinnovabile una sola volta.

14. 35.
Paolo Colombo, Grugnetti.

Sopprimere il comma 5.

14. 21.
Malavenda.

Al comma 5, sopprimere le parole da: alle aree territoriali interessate alle parole: 19 dicembre 1992, n. 488, e.

14. 36.
Paolo Colombo, Grugnetti.

ART. 15.

Sopprimerlo.

15. 1.
Malavenda.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

15. 3.
Malavenda.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

15. 2.
Malavenda.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: Nelle aree di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni.

15. 30.

Paolo Colombo, Grugnetti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: di cui all'obiettivo n. 1 *con le seguenti* di cui agli obiettivi n.-1, 2 e 5b.

15. 31.

Paolo Colombo, Michielon, Grugnetti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: le disposizioni di cui al comma 3 e quelle *con le seguenti:* il trattamento economico e normativo in godimento all'atto della trasformazione e le disposizioni.

15. 32.

Prestigiacomò, Gazzara, Pampo, Teresio Delfino, Ostillio, Bergamo, De Luca, Fratta Pasini, Matranga, Santori, Taborelli, Tortoli, Polizzi, Volontè.

Sopprimere il comma 2.

15. 4.

Malavenda.

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: in deroga ai limiti di età e di durata.

15. 33.

Prestigiacomò, Gazzara, Pampo, Teresio Delfino, Ostillio, Bergamo, De Luca, Fratta Pasini, Matranga, Santori, Taborelli, Tortoli, Polizzi, Volontè.

Sopprimere il comma 3.

15. 5.

Malavenda.

ART. 16.

Sopprimerlo.

16. 1.

Malavenda.

Sopprimere il comma 1.

16. 2.

Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: i giovani di età non inferiore a 16 anni e non superiore *con le parole:* i giovani che hanno superato la scuola dell'obbligo e di età non superiore.

16. 47.

Prestigiacomò, Gazzara, Pampo, Teresio Delfino, Ostillio, Bergamo, De Luca, Fratta Pasini, Matranga, Santori, Taborelli, Tortoli, Polizzi, Volontè.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: e non superiori a ventiquattro, *sino a* e successive modificazioni *con le seguenti:* e non superiore a ventisei.

16. 40.

Paolo Colombo, Michielon, Grugnetti.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: ovvero a ventisei anni *sino alla fine del periodo.*

16. 48.

Campatelli.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: sono fatti salvi *con:* in deroga ai.

16. 6.

Malavenda.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: e superiore a quattro anni con le seguenti: e superiore a cinque anni. Il rapporto di apprendistato è ammesso per l'assunzione di giovani di età non superiore a ventiquattro anni in possesso di diplomi o di attestati di qualifica conseguiti, ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, dopo lo svolgimento di corsi di durata inferiore a cinque anni. In tali casi la durata contrattuale dell'apprendistato viene ridotta di un periodo corrispondente alla durata di corsi medesimi.

16. 41.

Paolo Colombo, Michielon, Grugnetti.

Sopprimere il comma 2.

16. 7.

Malavenda.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Ai contratti di apprendistato conclusi a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le relative agevolazioni contributive trovano applicazione alla condizione che gli apprendisti partecipino alle iniziative di formazione esterna all'azienda previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 dell'11 dicembre 1996, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, le associazioni di categoria dei datori di lavoro e le regioni, sono definiti, entro trenta giorni dalla decisione del comitato, i contenuti formativi delle predette iniziative di formazione che, nel primo anno, dovranno riguardare anche la disciplina del rapporto di lavoro, l'organizzazione del lavoro e le misure di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza sul

luogo di lavoro, nonché l'impegno formativo per l'apprendista, normalmente pari ad almeno 120 ore medie annue, prevedendo un impegno ridotto per i soggetti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere. Il predetto decreto definisce altresì i termini e le modalità per la certificazione dell'attività formativa svolta.

16. 53.

La Commissione.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: alla condizione sino alla fine del periodo con le seguenti: alla condizione che gli apprendisti siano autorizzati a partecipare alle iniziative di formazione esterna all'azienda previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la cui organizzazione e gestione è a carico delle istituzioni formative statali e regionali, le quali possono altresì stipulare convenzioni con organismi privati anche di tipo aziendale.

16. 49.

Prestigiacomio, Gazzara, Pampo, Teresio Delfino, Ostillio, Bergamo, De Luca, Fratta Pasini, Matranga, Santori, Taborelli, Tortoli, Polizzi, Volontè.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: di formazione.

16. 13.

Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: di almeno centoventi ore medie annue e, nel primo anno, con le seguenti: di almeno cinquanta ore per il primo anno per gli apprendisti già in possesso di

qualifica professionale di cui all'articolo 5 della legge n. 845 del 1978 ovvero di titolo di studio post-obbligo e di centocinquanta ore nei primi due anni per coloro che sono in possesso solo della licenza media inferiore e.

16. 42.

Michielon, Grugnetti.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: di almeno centoventi ore medie annue e, nel primo anno, *con le seguenti:* di almeno quaranta ore per il primo anno per gli apprendisti già in possesso di qualifica professionale di cui all'articolo 5 della legge n. 845/1978 e di centoventi ore nei primi due anni per coloro che sono in possesso solo della licenza media inferiore e.

16. 43.

Michielon, Grugnetti.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: di almeno centoventi ore medie annue e, nel primo anno, *con le seguenti:* di almeno sessanta ore per il primo anno e di quaranta ore per gli anni successivi e.

16. 44.

Michielon, Grugnetti.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: centoventi *con:* seicentoventi.

16. 8.

Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: nel primo anno.

16. 9.

Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: anche *fino a:* l'organizzazione del lavoro e.

16. 10.

Malavenda.

Al comma 2, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Nel caso di apprendisti titolari di qualifica professionale rilasciata ai sensi dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, il numero di ore annue è ridotto della metà.

16. 50.

Paolo Colombo, Grugnetti.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: maggiormente rappresentative sul piano nazionale *con:* rappresentative dei lavoratori.

16. 11.

Malavenda.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: trenta *con:* quindici.

16. 12.

Malavenda.

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole da: nonché *fino alla fine del comma.*

16. 15.

Malavenda.

Sopprimere il comma 3.

16. 14.

Malavenda.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Sono ammesse agevolazioni contributive alle aziende o agli enti che rivolgeranno iniziative formative per i giovani apprendisti, di cui al precedente comma 2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono determinate dal Ministro del lavoro, con decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle risorse

derivanti dal contributo a carico delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, di cui al precedente articolo 5.

16. 51.

Prestigiacomò, Gazzara, Pampo, Teresio Delfino, Ostillio, Bergamo, De Luca, Fratta Pasini, Matranga, Santori, Taborelli, Tortoli, Polizzi, Volontè.

Al comma 3 sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole da: sono determinati sino a nei limiti delle con le seguenti: al fine della realizzazione da parte degli enti pubblici o privati delle iniziative di formazione di cui al comma 2, sono determinate le.

16. 52.

Prestigiacomò, Gazzara, Pampo, Teresio Delfino, Ostillio, Bergamo, De Luca, Fratta Pasini, Matranga, Santori, Taborelli, Tortoli, Polizzi, Volontè.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: possono con le seguenti: non possono.

16. 16.

Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: ; nel caso in cui il tutore impiegato in iniziative formative sia un pensionato, che in precedenza abbia svolto come attività prevalente quella che andrà ad insegnare, non opera il divieto di cumulo di cui all'articolo 1, comma 190, della legge n. 662 del 1996.

16. 45.

Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

16. 18.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: nei limiti delle fino alla fine del comma.

16. 46.

Paolo Colombo, Grugnetti.

Sopprimere il comma 4.

16. 19.

Malavenda.

Al comma 4, sopprimere le parole: per il settore dell'artigianato.

16. 17.

Malavenda.

Sopprimere il comma 5.

16. 20.

Malavenda.

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: nove con la seguente: due.

16. 21.

Malavenda.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: sentite le competenti Commissioni parlamentari con le seguenti: previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

16. 60.

La Commissione.

Sopprimere il comma 6.

16. 22.

Malavenda.

Sopprimere il comma 7.

16. 23.

Malavenda.

ART. 17.

Sopprimere il comma 1.

17. 1.

Malavenda.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

17. 2.

Malavenda.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

17. 3.

Malavenda.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

17. 4.

Malavenda.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

17. 5.

Malavenda.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: concordati tra le parti sociali, aggiungere le seguenti: e degli enti operanti nella formazione, quali università, enti locali ed enti di formazione,.

17. 20.

Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

17. 6.

Malavenda.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

17. 7.

Malavenda.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: e di quelle derivanti fino alla fine della lettera.

17. 21.

Paolo Colombo, Grugnetti.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

17. 8.

Malavenda.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

17. 9.

Malavenda.

Sopprimere il comma 2.

17. 10.

Malavenda.

Al comma 2, sostituire le parole: e le competenti Commissioni parlamentari con le parole: previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

17. 23.

La Commissione.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. A garanzia delle somme erogate a titolo di anticipo o di acconto a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo e dei relativi cofinanziamenti nazionali è istituito presso il Ministero del Tesoro — Ragioneria generale dello Stato — Ispettorato generale per l'amministrazione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (IGFOR) — un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

3-bis. Il fondo di cui al comma 3 è alimentato da un contributo a carico dei soggetti privati attuatori degli interventi finanziati, nonché, per l'anno 1997, da un contributo di lire 30 miliardi che graverà sulle disponibilità derivanti dal terzo del gettito della maggiorazione contributiva prevista dall'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che affluisce, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al « Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo » previsto dal medesimo articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978.

3-ter. Il fondo di cui al comma 3 utilizzerà le risorse di cui al comma 3-bis per rimborsare gli organismi comunitari e nazionali, erogatori dei finanziamenti, nelle ipotesi di responsabilità sussidiaria dello Stato membro, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2082/93 del 20 luglio 1993, accertate anche precedentemente all'entrata in vigore della presente legge.

3-quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce con proprio decreto le norme di amministrazione e di gestione del fondo di cui al comma 3. Con il medesimo decreto è individuata l'aliquota del contributo a carico dei soggetti privati di cui al comma 4, da calcolare sull'importo del finanziamento concesso, che può essere rideterminata con successivo decreto per assicurare l'equilibrio finanziario del predetto fondo. Il contributo non grava sull'importo dell'aiuto finanziario al quale hanno diritto i beneficiari.

17. 22.

La Commissione.

ART. 18.

Sopprimerlo.

18. 1.

Malavenda.

Sopprimere il comma 1.

18. 2.

Malavenda.

Al comma 1, all'alinea, sopprimere le parole da: e di agevolare fino alle parole: 23 agosto 1988, n. 400.

18. 3.

Malavenda.

Al comma 1, all'alinea, sostituire la parola: nove con la seguente: ventiquattro.

18. 6.

Malavenda.

Al comma 1, all'alinea, sostituire la parola: nove con la seguente: dodici..

18. 5.

Malavenda.

Al comma 1, all'alinea, sostituire la parola: nove con la seguente: otto

18. 4.

Malavenda.

Al comma 1, all'alinea, sopprimere le parole: e criteri generali.

18. 8.

Malavenda.

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

18. 9.

Malavenda.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: nei limiti delle risorse con le seguenti: utilizzando tutte le risorse.

18. 10.

Malavenda.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: anche su fino alle parole: datore di lavoro e.

18. 11.

Malavenda.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: in possesso fino alle parole: in particolare.

18. 12.

Malavenda.

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: università.

18. 13.

Malavenda.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: provveditorati agli studi.

18. 14.

Malavenda.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore legale.

18. 15.

Malavenda.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: centri pubblici di formazione e/o orientamento fino alla fine parole: delegati dalla regione.

18. 16.

Malavenda.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

18. 17.

Malavenda.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

18. 30.

Paolo Colombo, Michielon, Grignetti.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire le parole: maggiormente rappresentative a livello nazionale con le seguenti: rappresentative per i lavoratori.

18. 18.

Malavenda.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

18. 19.

Malavenda.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

18. 21.

Malavenda.

Al comma 1, alla lettera d), sostituire la parola: dodici con la seguente: ventiquattro.

18. 22.

Malavenda.

Al comma 1, alla lettera d), sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: trentasei.

18. 23.

Malavenda.

Al comma 1, alla lettera d), sopprimere le parole da: da modulare fino alla parola: utenti.

18. 24.

Malavenda.

	<i>Al comma 1, sopprimere la lettera e).</i>	ART. 20.
18. 25.	Malavenda.	<i>Sopprimerlo.</i>
		20. 15.
		Masi.
	<i>Al comma 1, sopprimere la lettera f).</i>	
18. 26.	Malavenda.	<i>Sopprimere il comma 1.</i>
		20. 16.
		Paolo Colombo, Grugnetti.
	<i>Al comma 1, sopprimere la lettera g).</i>	
*18. 27.	Malavenda.	<i>Al comma 1, dopo le parole: socialmente utili aggiungere le seguenti: a tempo indeterminato.</i>
		20. 2.
		Malavenda.
	<i>Al comma 1, sopprimere la lettera g).</i>	
*18. 31.	Paolo Colombo, Grugnetti.	<i>Al comma 1, sostituire la parola: autorizzata con la seguente: stanziata.</i>
		20. 3.
		Malavenda.
	<i>Al comma 1, sopprimere la lettera h).</i>	
18. 28.	Malavenda.	<i>Al comma 1, sostituire le parole: 26 miliardi con le seguenti: 50 miliardi.</i>
		20. 4.
		Malavenda.
	<i>Al comma 1, sopprimere la lettera i).</i>	
18. 29.	Malavenda.	<i>Al comma 1, sostituire le parole: 26 miliardi con le seguenti: 36 miliardi.</i>
		20. 5.
		Malavenda.
	<i>Aggiungere, in fine, la seguente lettera:</i>	
	<i>l) creazione di aziende speciali a livello provinciale che assicurino un insieme di funzioni, quali osservazione, informazione, orientamento, preformazione, ricerca-intervento, tutoring, sperimentazione innovativa, e banca degli scambi, atte ad erogare servizi all'utenza individuale e collettiva, nonché di progettazione organizzativa.</i>	
18. 32.	Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.	<i>Al comma 1, sostituire le parole: 26 miliardi con le seguenti: 35 miliardi.</i>
		20. 6.
		Malavenda.
		<i>Al comma 1, sostituire le parole: 26 miliardi con le seguenti: 31 miliardi.</i>
		20. 7.
		Malavenda.

Al comma 1, sostituire le parole: 26 miliardi con le seguenti: 30 miliardi.

20. 8.

Malavenda.

Al comma 1, sostituire le parole: 26 miliardi con le seguenti: 29 miliardi.

20. 9.

Malavenda.

Sopprimere il comma 2.

20. 17.

Paolo Colombo, Grugnetti.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: socialmente utili aggiungere le seguenti: a tempo indeterminato.

20. 10.

Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: anche.

20. 11.

Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: trentasei mesi.

20. 12.

Malavenda.

Al comma 3, dopo le parole: anche con capitale sociale sopprimere la seguente: non.

20. 13.

Malavenda.

Al comma 3, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 50 milioni.

20. 14.

Malavenda.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Per la costituzione di società miste di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95 e per la realizzazione delle attività da affidare alle società medesime, è autorizzata per l'anno 1997 la spesa di lire 45 miliardi in favore del Ministero per i beni culturali e ambientali, di cui una quota di lire 1,5 miliardi destinata alla partecipazione al capitale sociale. Al relativo onere si fa fronte con le risorse derivanti dai mutui di cui all'articolo 9 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

20. 20.

Governo.

Alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: a tempo indeterminato.

20. 1.

Malavenda.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

1. Il primo periodo, comma 3, dell'articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è sostituito dal seguente: « Il recesso di cui all'articolo 4, comma 9, è inefficace qualora sia intimato senza l'osservanza della forma scritta o in violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12, ed è annullabile in caso di inottemperanza del datore di lavoro all'onere della prova in ordine al ricorso o alla impossibilità di ricorrere a misure alternative oppure in ordine all'osservanza dei criteri di scelta previsti dal comma 1 del presente articolo ».

***20. 01.**

Giordano, Strambi, Cangemi.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

1. Il primo periodo, comma 3, dell'articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è sostituito dal seguente: « Il recesso di cui all'articolo 4, comma 9, è inefficace qualora sia intimato senza l'osservanza della forma scritta o in violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12, ed è annullabile in caso di inottemperanza del datore di lavoro all'onere della prova in ordine al ricorso o alla impossibilità di ricorrere a misure alternative oppure in ordine all'osservanza dei criteri di scelta previsti dal comma 1 del presente articolo ».

***20. 02.**

Malavenda.

ART. 21.

Sopprimerlo.

*** 21. 1.**

Malavenda.

Sopprimerlo.

*** 21. 10.**

Paolo Colombo, Grugnetti.

Sopprimere il comma 1.

*** 21. 2.**

Malavenda.

Sopprimere il comma 1.

*** 21. 11.**

Paolo Colombo, Grugnetti.

Sopprimere il comma 2.

21. 3.

Malavenda.

Sopprimere il comma 3.

21. 4.

Malavenda.

Sopprimere il comma 4.

21. 5.

Malavenda.

ART. 22.

Sopprimerlo.

*** 22. 3.**

Malavenda.

Sopprimerlo.

*** 22. 30.**

Prestigiacomo, Gazzara, Pampo, Teresio Delfino, Ostillio, Bergamo, De Luca, Fratta Pasini, Matranga, Santori, Taborelli, Tortoli, Polizzi, Volontè.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 22.

Tutti i lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili si intendono assunti con contratto a tempo indeterminato.

22. 4.

Malavenda.

Sopprimere il comma 1.

22. 5.

Malavenda.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

22. 6.

Malavenda.

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine il seguente numero: 12-bis) ai ministeri.

22. 7.

Malavenda.

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine il seguente numero: 12-bis) al sostegno ai centri sociali autogestiti.

22. 8.

Malavenda.

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine il seguente numero: 12-bis) al commercio equo e solidale con i paesi del terzo mondo.

22. 9.

Malavenda.

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine il seguente numero: 12-bis) alla formazione e informazione sull'autorecupero abitativo.

22. 10.

Malavenda.

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine il seguente numero: 12-bis) all'autorecupero abitativo.

22. 11.

Malavenda.

Al comma 1, lettera a) , aggiungere infine il seguente numero: 12-bis) alle strutture di supporto al commercio equo e solidale con i paesi del terzo mondo.

22. 12.

Malavenda.

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine il seguente numero: 12-bis) alle strutture di supporto ai centri sociali autogestiti.

22. 13.

Malavenda.

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine il seguente numero: 12-bis) alle strutture di inserimento dei lavoratori immigrati.

22. 14.

Malavenda.

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine il seguente numero: 12-bis) alla formazione antifascista e antirazzista.

22. 15.

Malavenda.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

22. 16.

Malavenda.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

22. 17.

Malavenda.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

22. 18.

Malavenda.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

22. 19.

Malavenda.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

22. 20.

Malavenda.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

22. 21.

Malavenda.

Sopprimere il comma 2.

22. 22.

Malavenda.

- Sopprimere il comma 3.*
- 22. 23.** Malavenda. del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel limite massimo delle risorse preordinate a tale scopo. Con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale sono stabiliti criteri e modalità per il riconoscimento dei predetti accrediti di contributi figurativi.
- Al comma 3, sostituire le parole: entra trenta giorni con le seguenti: entro novanta giorni.*
- 22. 24.** Malavenda. **0. 23. 46. 1.** Governo.
- Al comma 3, sostituire le parole: entro trenta giorni con le seguenti: entro sessanta giorni.*
- 22. 25.** Malavenda. *Sostituirlo con il seguente:*
- ART. 23.**
- (Disposizioni in materia di contratti di riallineamento retributivo).*
- Sostituire la rubrica con la seguente: (Disciplina sui lavori socialmente utili).*
- 22. 1.** Malavenda. 1. L'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è modificato come segue:
- Alla rubrica, aggiungere infine le seguenti parole: a tempo indeterminato.*
- 22. 2.** Malavenda. a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di consentire la regolarizzazione retributiva e contributiva per le imprese operanti nei territori individuati dall'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64, è sospesa la condizione di corresponsione dell'ammontare retributivo di cui all'articolo 6, comma 9, lettere a), b) e c) del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 »;
- ART. 23.** b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: « di fiscalizzazione » sono inserite le seguenti: « di leggi speciali in materia e di sanzioni a ciascuna di esse relative » e, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: « I provvedimenti di esecuzione in corso, in qualsiasi fase e grado, sono sospesi fino alla data del riallineamento. L'avvenuto riallineamento estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di contributi e di premi e le obbligazioni
- Sopprimerlo.*
- 23. 8.** Malavenda.
- SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
23. 46 DELLA COMMISSIONE.
- Al comma 1, lettera d), ultimo periodo del capoverso, sostituire le parole da: sono accreditati fino alla fine del periodo con le seguenti: possono essere accreditati contributi figurativi, ai fini del diritto e della misura della pensione, con onere a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 7,*

per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio. Sono fatti salvi i giudizi pendenti promossi dai lavoratori ai fini del riconoscimento della parità di trattamento retributivo ».

c) Dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

3-bis. Le imprese di cui al comma 1 che abbiano stipulato gli accordi di cui al comma 2, nella loro qualità di soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, obbligati all'effettuazione delle ritenute alla fonte sulle somme o valori da essi corrisposti ed alla presentazione della relativa dichiarazione ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto, sono ammesse a versare, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine finale concesso dal comma 2 per la stipula degli accordi, senza applicazione di sanzioni e interessi, le maggiori ritenute relative ai compensi, risultanti dai suddetti accordi, effettivamente corrisposti fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Conseguentemente, entro lo stesso termine, detti soggetti sono ammessi a presentare, per ciascun periodo di imposta cui si riferisce il versamento delle ritenute relative ai compensi e senza applicazione di sanzioni, dichiarazioni integrative per rettificare quelle già presentate utilizzando i modelli di dichiarazione approvati per gli stessi periodi di imposta con decreto del ministro delle finanze.

3-ter. La presentazione delle dichiarazioni integrative di cui al comma 3 bis e l'esecuzione dei connessi versamenti esclude la punibilità per i reati previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, nei limiti delle integrazioni.

3-quater. Per le ritenute indicate nella dichiarazione integrativa di cui al comma 3 bis non può essere esercitata la rivalsa sui percettori dei compensi non assoggettati in precedenza a ritenuta. Le dichia-

razioni integrative non costituiscono titolo per la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi.

3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da *3-bis* a *3-quater* e al presente comma si applicano anche se le violazioni sono già state rilevate; tuttavia restano ferme le somme pagate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, a titolo di soprattasse, pene pecuniarie e interessi. Le controversie pendenti e quelle che si instaurano sino al termine finale per la presentazione delle dichiarazioni integrative, concernenti i compensi di cui al comma *3-bis* corrisposti fino alla data di entrata in vigore della presente legge sono estinte mediante ordinanza subordinatamente alla presentazione, da parte del sostituto di imposta, alla segreteria dell'organo del contenzioso tributario presso il quale pende la controversia, di copia, anche fotostatica, della dichiarazione integrativa e della ricevuta comprovante la consegna all'ufficio postale della lettera raccomandata di trasmissione della dichiarazione stessa, nonché della ricevuta ed attestato di versamento delle ritenute. »;

d) al comma 4, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti:

« La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, dovuti dalle imprese di cui al comma 1 e alle condizioni di cui al comma 2, e quella fissata dagli accordi di riallineamento e non inferiore al 25 per cento del minimale e, per i periodi successivi, al 50 per cento, da adeguare, entro 36 mesi, al 100 per cento dei minimali di retribuzione giornaliera, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. La presente disposizione deve intendersi come interpretazione autentica delle norme relative alla corresponsione retributiva ed alla determinazione contributiva di cui al combinato disposto dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 6, comma 9, lettere a), b) e c), e del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Per la differenza tra la retribuzione di riferimento per il versamento dei predetti contributi e l'intero importo del minimale di cui al citato decreto-legge n. 338 del 1989, sono accreditati contributi figurativi, ai fini del diritto e della misura della pensione, con onere a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88 »;

e) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

« 6-bis. All'atto del definitivo riallineamento retributivo ai livelli previsti nei corrispondenti contratti collettivi nazionali di lavoro, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, alle imprese di cui al comma 1 sono riconosciuti, per i lavoratori interessati dagli accordi di recepimento, gli incentivi previsti per i casi di nuova occupazione dalle norme vigenti alla data della completa applicazione dei contratti collettivi ».

2. I limiti temporali previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I soggetti che si avvalgono degli accordi di riallineamento retributivo di cui al presente articolo sono esclusi dalle gare di appalto indette da enti pubblici nei territori diversi da quelli di cui all'articolo 1 della legge n. 64 del 1° marzo 1986, fino al completo riallineamento.

23. 46.

La Commissione.

Sopprimere il comma 1.

23. 9.

Malavenda.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

*** 23. 11.**

Malavenda.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

*** 23. 40.**

Paolo Colombo, Michielon, Grugnetti.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

23. 12.

Malavenda.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: « di fiscalizzazione, ovvero di sgravi contributivi » sono inserite le seguenti: « previsti da leggi ordinarie e speciali in materia contributiva nonché per sanzioni a ciascuna di esse relative »; e, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: « I provvedimenti di esecuzione in corso, in qualsiasi fase e grado, sono sospesi fino alla data del riallineamento. L'avvenuto riallineamento estingue i reati e le obbligazioni debitorie previsti da leggi ordinarie e speciali in materia di contributi e di premi nonché le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio ».

23. 45.

Prestigiacomò, Gazzara, Pampo, Teresio Delfino, Ostillio, Bergamo, De Luca, Fratta Pasini, Matranga, Santori, Tadorelli, Tortoli, Polizzi, Volontè.

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sostituire la parola: estingue con le seguenti: non estingue.

23. 3.

Malavenda.

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, dopo le parole: L'avvenuto riallineamento

estingue i reati *aggiungere le seguenti*: commessi in violazione di norme fiscali, previdenziali e sul collocamento, nonché.

23. 41.

Prestigiacomo, Gazzara, Pampo, Teresio Delfino, Ostillio, Bergamo, De Luca, Fratta Pasini, Matranga, Santori, Taborelli, Tortoli, Polizzi, Volontè.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

23. 13.

Malavenda.

Al comma 1, lettera c), primo periodo, sopprimere le parole: da prendere a riferimento.

23. 1.

Malavenda.

Al comma 1, lettera c), primo periodo, sostituire le parole da: dagli accordi di riallineamento fino alla fine della lettera con le seguenti: dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

23. 2.

Malavenda.

Al comma 1, lettera c), primo periodo, sostituire le parole: e non inferiore con le seguenti anche in deroga.

23. 42.

Prestigiacomo, Gazzara, Pampo, Teresio Delfino, Ostillio, Bergamo, De Luca, Fratta Pasini, Matranga, Santori, Taborelli, Tortoli, Polizzi, Volontè.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

23. 14.

Malavenda.

Al comma 1, lettera d), al capoverso, sostituire le parole: nazionali di lavoro con le seguenti: di lavoro, nazionali e di categoria.

23. 4.

Malavenda.

Al comma 1, lettera d), al capoverso, sopprimere le parole: comparativamente più rappresentative.

*** 23. 5.**

Malavenda.

Al comma 1, lettera d), al capoverso, sopprimere le parole: comparativamente più rappresentative.

*** 23. 43.**

Prestigiacomo, Gazzara, Pampo, Teresio Delfino, Ostillio, Bergamo, De Luca, Fratta Pasini, Matranga, Santori, Taborelli, Tortoli, Polizzi, Volontè.

Al comma 1, lettera d), al capoverso, sostituire le parole: comparativamente più rappresentative con le seguenti: cui i lavoratori aderiscono o danno mandato.

23. 6.

Malavenda.

Al comma 1, lettera d), al capoverso, sostituire le parole: comparativamente più rappresentative con le seguenti: più rappresentative dei lavoratori.

23. 7.

Malavenda.

Sopprimere il comma 2.

23. 10.

Malavenda.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 2-bis. I soggetti che si avvalgono degli accordi di riallineamento contributivo

sono esclusi dalle gare di appalto indette da enti pubblici nei territori diversi da quelli di cui all'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64, fino al completo riallineamento.

23. 44.

Prestigiacomò, Gazzara, Pampo, Teresio Delfino, Ostillio, Bergamo, De Luca, Fratta Pasini, Matranga, Santori, Taborelli, Tortoli, Polizzi, Volontè.

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.

(Contratto di inserimento).

1. In caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori privi di specifica esperienza lavorativa nel comparto di riferimento, qualora in ragione dell'età o del titolo di studio non trovino applicazione le disposizioni concernenti il contratto di apprendistato o il contratto di formazione e lavoro, si applica per un periodo di dodici mesi il trattamento retributivo per il livello inferiore a quello di inquadramento.

2. La presente disposizione sostituisce qualsiasi altra previgente derivante da leggi o pattuizioni collettive.

23. 01.

Prestigiacomò, Gazzara, Pampo, Teresio Delfino, Ostillio, Bergamo, De Luca, Fratta Pasini, Matranga, Santori, Taborelli, Tortoli, Polizzi, Volontè.

ART. 24.

Sopprimerlo.

24. 6.

Malavenda.

Sopprimere il comma 1.

24. 7.

Malavenda.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: trenta giorni.

24. 1.

Malavenda.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.

24. 2.

Malavenda.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: sessanta giorni.

24. 3.

Malavenda.

Sopprimere il comma 2.

24. 8.

Malavenda.

Sopprimere il comma 3.

24. 9.

Malavenda.

Al comma 3, sostituire le parole: è equiparata con le seguenti: non è equiparata.

24. 4.

Malavenda.

Sopprimere il comma 4.

*** 24. 10.**

Malavenda.

Sopprimere il comma 4.

*** 24. 20.**

Paolo Colombo, Michielon, Grugnetti.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere dalle parole: svolgenti le attività fino alla fine del comma.

24. 5.

Malavenda.

Sopprimere il comma 5.

24. 11.

Malavenda.

Sopprimere il comma 6.

24. 12.

Malavenda.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Alle cooperative di produzione e lavoro si intendono applicabili, con le stesse modalità, le norme vigenti in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, indennità di mobilità, fiscalizzazione degli oneri sociali, lavoro a tempo parziale, nonché le disposizioni incentivanti l'occupazione previste per i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato. Le modalità di applicazione del lavoro a tempo parziale sono definite con decreto del Ministro del lavoro entro sessanta giorni dalla approvazione della presente legge.

6-ter. Competente a decidere le controversie tra socio lavoratore e società cooperative di produzione e lavoro è il tribunale o il collegio arbitrale, se previsto dallo statuto. I giudizi riguardanti le controversie tra soci lavoratori e società cooperative di produzione e lavoro pendenti presso le preture del lavoro sono rimesse al tribunale, ai sensi dell'articolo 427 del codice di procedura civile.

6-quater. Nelle cooperative di produzione e lavoro, per i soci lavoratori, il

versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 dicembre 1989, n. 389, si intende validamente adempiuto qualora la cooperativa abbia assunto come base per il calcolo i compensi effettivamente corrisposti.

24. 21.

Prestigiacomio, Gazzara, Pampo, Teresio Delfino, Ostillio, Bergamo, De Luca, Fratta Pasini, Matranga, Santori, Taborelli, Tortoli, Polizzi, Volontè.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis.

(Norme di interpretazione autentica in materia di soci lavoratori di cooperative).

1. Alle quote accantonate dalla cooperativa in favore del socio lavoratore a titolo di trattamento di fine rapporto, nei limiti e con le modalità spettanti ai lavoratori dipendenti, si intende applicabile lo stesso trattamento fiscale previsto per questi ultimi.

2. I trattamenti dovuti ai prestatori di lavoro, ai sensi degli articoli 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e 1 e 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, si intendono applicabili anche ai soci lavoratori di cooperative di lavoro.

3. Alle cooperative di produzione e lavoro si intendono applicabili, con le stesse modalità, le norme vigenti in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, indennità di mobilità, fiscalizzazione degli oneri sociali, lavoro a tempo parziale, nonché le disposizioni incentivanti l'occupazione previste per i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato. Le modalità di applicazione del lavoro a tempo parziale sono definite con decreto del Ministro del lavoro entro sessanta giorni dalla approvazione della presente legge.

4. Competente a decidere le controversie tra socio lavoratore e società cooperative di produzione e lavoro è il tribunale o il collegio arbitrale, se previsto dallo statuto. I giudizi riguardanti le controversie tra soci lavoratori e società cooperative di produzione e lavoro pendenti presso le preture del lavoro sono rimesse al tribunale, ai sensi dell'articolo 427 del codice di procedura civile.

5. Nelle cooperative di produzione e lavoro, per i soci lavoratori, il versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 dicembre 1989, n. 389, si intende validamente adempiuto qualora la cooperativa abbia assunto come base per il calcolo i compensi effettivamente corrisposti.

24. 01.

Prestigiacomò, Gazzara, Pampo, Teresio Delfino, Ostillio, Bergamo, De Luca, Fratta Pasini, Matranga, Santori, Taborelli, Tortoli, Polizzi, Volontè.

ART. 25.

Sopprimerlo.

*** 25. 2.**

Malavenda.

Sopprimerlo.

*** 25. 4.**

Paolo Colombo, Grugnetti.

Sopprimere il comma 1.

25. 3.

Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: nonché per gli interventi previsti dall'articolo 9-septies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

25. 5.

Paolo Colombo, Grugnetti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole mutui quindicennali aggiungere le seguenti per un valore massimo di dieci miliardi di lire.

25. 6.

Paolo Colombo, Grugnetti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: 1998 con la seguente: 1997.

25. 1.

Malavenda.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 25. 7
DEL GOVERNO.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: 29 marzo 1995, n. 95, aggiungere la seguente: non.

0. 25. 7. 1.

Paolo Colombo, Fontanini.

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

0. 25. 7. 2.

Paolo Colombo, Fontanini.

Sopprimere comma 3.

0. 25. 7. 3.

Paolo Colombo, Fontanini.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. La Società per l'imprenditorialità giovanile s.p.a., costituita ai sensi del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, può istituire fondi di garanzia a favore dei beneficiari degli interventi da essa effettuati, per l'attuazione dei quali è autorizzata la spesa di

lire 20 miliardi per l'anno 1997. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dai mutui di cui all'articolo 9 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. La predetta Società, per le medesime finalità, è ammessa a costituire società in ambito regionale aventi identica ragione sociale, conservando la maggioranza assoluta del capitale sociale per un periodo minimo di due anni.

3. I contratti di programma di cui all'articolo 2, comma 203, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono avere ad oggetto anche interventi nel settore turistico.

25. 7.

Governo.

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

ART. 25-bis.

(Differimento di termini in materia di sicurezza di impianti ed edifici).

1. Per le contravvenzioni di cui al decreto legislativo 19 febbraio 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, relativamente alla violazione degli obblighi non ancora vigenti alla data del 31 dicembre 1996, accertate fino al 30 giugno 1997, il termine per la regolarizzazione previsto dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, non può superare i dodici mesi, e, in ogni caso, non può essere inferiore a quattro mesi, ovvero ad otto mesi per le contravvenzioni agli obblighi di cui al titolo VI del citato decreto legislativo n. 626 del 1994; il termine di dodici mesi può essere prorogato ai sensi del citato articolo 20 per un tempo non superiore ad ulteriori dodici mesi. Qualora l'organo di vigilanza verifichi l'adempimento della prescrizione, la contravvenzione si estingue ai sensi dell'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 758 del 1994, senza il pagamento previsto dall'articolo 21, comma 2,

del medesimo decreto; per le contravvenzioni accertate fino al 31 dicembre 1997, fermo restando il termine massimo di dodici mesi per l'adempimento, prorogabile di ulteriori dodici mesi, la somma di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 758 del 1994 è ridotta della metà.

2. Il termine di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 4 della legge 5 gennaio 1996, n. 25, è differito al 31 dicembre 1997.

3. Gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione del gas all'interno di edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 1990, n. 46, sono adeguati, ai sensi della legge stessa, entro i termini fissati, in relazione alle diverse tipologie e alla vetustà degli impianti stessi, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e comunque entro il 31 dicembre 1999. Con il medesimo regolamento sono individuati i requisiti di sicurezza per l'adeguamento secondo il criterio della compatibilità con le caratteristiche e le strutture degli edifici esistenti.

25. 01.

Prestigiacomo, Gazzara, Pampo, Teresio Delfino, Ostillio, Bergamo, De Luca, Fratta Pasini, Matranga, Santori, Taborelli, Tortoli, Polizzi, Volontè.

ART. 26.

Sopprimerlo.

*** 26. 208.**

Malavenda.

Sopprimerlo.

*** 26. 220.**

Paolo Colombo, Grugnetti.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 26. 260
DELLA COMMISSIONE.

Al comma 1, all'alinea, sopprimere le parole da: regioni Sardegna a: nonché nelle.

0. 26. 260. 2.

Paolo Colombo, Fontanini, Michielon.

Al comma 1, all'alinea, dopo la parola: Molise aggiungere le seguenti: e dei venticinque comuni della provincia di Ascoli Piceno rientranti nel territorio ex-Casmez.

0. 26. 260. 1.

Gasperoni, Polenta, Duca, Attili, Giacco, Petrella, Cesetti, Eduardo Bruno, Sbarbati, Galdelli, Gerardini, De Cesaris, Giardiello, De Murtas, Gatto, Panattoni, Pittella, Prestamburgo, Olivo, Carli, Mauro, Scrivani, Repetto, Occhionero, Schmid, Battaglia, Dedoni, Lenti, Di Stasi, Mariani.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I sussidi per lavori di pubblica utilità o per borse di lavoro non possono essere erogati allo stesso soggetto per più di dodici mesi complessivi.

0. 26. 260. 3.

Paolo Colombo, Fontanini, Michielon.

Al comma 6, sopprimere le parole: nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui al comma 7.

0. 26. 260. 4.

Paolo Colombo, Fontanini, Michielon.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 26.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la definizione di un piano straordinario di lavori di pubblica utilità e di borse di lavoro, da attuare entro il 31 dicembre 1997 nei territori delle regioni Sardegna, Sicilia, Calabria, Campania, Basilicata, Puglia, Abruzzo e Molise, nonché nelle province nelle quali il tasso medio annuo di disoccupazione, secondo la definizione allargata ISTAT, rilevato per il 1996, è superiore alla media nazionale risultante dalla medesima rilevazione, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) destinazione del piano a favore di giovani, di età compresa tra i 21 e i 32 anni, in cerca di prima occupazione, iscritti da più di trenta mesi nelle liste di collocamento, ferme restando le condizioni previste dalla normativa vigente per le ipotesi di rifiuto ingiustificato di offerte di lavoro;

b) ripartizione delle risorse per regioni tenendo conto del tasso di disoccupazione giovanile di lunga durata e suddivisione delle risorse stesse, in modo equilibrato, tra progetti di lavori di pubblica utilità e di borse di lavoro entro il mese di novembre 1997; possibilità di revisione di tale suddivisione, su proposta delle Commissioni regionali per l'impiego, sulla base della verifica dell'andamento del piano straordinario, per garantire comunque il raggiungimento degli obiettivi;

c) durata dell'impegno nei lavori di pubblica utilità e nelle borse di lavoro non superiore a dodici mesi;

d) definizione delle procedure attuative del piano straordinario con modalità e tempi tali da realizzare l'avviamento al lavoro di almeno 100.000 giovani inoccupati di cui al presente comma entro il 31 dicembre 1997.

2. Per quanto riguarda i lavori di pubblica utilità, il decreto legislativo di cui al comma 1 dovrà altresì osservare i seguenti principi e criteri direttivi:

a) attuazione dei nuovi progetti, temporalmente determinati, nei settori dei servizi alla persona, della salvaguardia e della cura dell'ambiente e del territorio, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali, mediante le modalità stabilite nell'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ivi compresa la possibilità di ricorso ad interventi sostitutivi in caso di inerzia nell'attivazione dei progetti ovvero di mancata esecuzione degli stessi; ambiti e tipologia dei progetti saranno definiti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza Stato-Città;

b) ammissibilità dei soli progetti, presentati entro due mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 che prevedano, a favore dei lavoratori interessati, l'impegno a realizzare nuove attività stabili nel tempo, anche nel settore del lavoro autonomo, nonché i contenuti formativi ad esse funzionali; a tal fine, individuazione delle agenzie di promozione di lavoro e di impresa incaricate dell'attività di assistenza tecnico-progettuale agli enti proponenti, con il rilascio di un'apposita attestazione, valida come requisito per la presentazione dei progetti.

3. Per quanto riguarda le borse di lavoro, il decreto legislativo di cui al comma 1 dovrà altresì osservare i seguenti principi e criteri direttivi:

a) possibilità di svolgere le borse di lavoro presso imprese appartenenti ai settori di attività individuati dalle classi D, H, I, J e K della classificazione ISTAT 1991 delle attività economiche che non abbiano licenziato personale nei dodici mesi precedenti, con almeno due dipendenti e non più di cento, in misura non superiore al numero dei dipendenti e comunque a dieci e a condizione che i

giovani impegnati nelle borse di lavoro siano ad incremento del personale occupato mediamente dall'impresa nei dodici mesi precedenti; la medesima possibilità e alle medesime condizioni è consentita alle imprese appartenenti ai settori di attività individuati dalla classe G della predetta classificazione, con almeno cinque dipendenti e non più di cento;

b) determinazione della durata delle borse di lavoro, fermo restando il termine di cui alla lettera c) del comma 1, in rapporto alle caratteristiche tipologiche e dimensionali delle imprese, escludendo le attività con carattere di stagionalità, e ai livelli di scolarità dei giovani;

c) corresponsione del sussidio di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, così come modificato dal decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608; erogazione del sussidio ai giovani da parte dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), subordinatamente all'attestazione mensile da parte dell'impresa della effettiva partecipazione alle attività previste, con predisposizione di procedure automatiche di accesso ai benefici, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui al comma 7, da parte delle imprese ammesse, tra quelle che abbiano presentato apposita dichiarazione di disponibilità all'INPS entro termini prefissati, anche tramite le organizzazioni datoriali di categoria;

d) riconoscimento, in caso di assunzione a tempo indeterminato al termine della borsa di lavoro, degli incentivi previsti in casi di nuova occupazione dalle norme vigenti alla data dell'assunzione.

4. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro quindici giorni dalla data di trasmissione.

5. Il terzo periodo dell'articolo 1, comma 20, del decreto-legge 1° ottobre

1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, non trova applicazione relativamente agli interventi attuati nei territori di cui al comma 1.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono stabiliti modalità e criteri per il rimborso, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui al comma 7, degli oneri sostenuti a titolo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dai datori di lavoro che abbiano attivato tirocini di orientamento o formativi ai sensi di disposizioni di legge vigenti.

7. Per l'attuazione dei commi da 1 a 5 del presente articolo sono preordinati, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, lire 300 miliardi per il 1997 e lire 700 miliardi per il 1998. Le somme non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza possono esserlo in quello successivo.

26. 260.

La Commissione.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 26.

(Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 37, comma 2, della legge 26 ottobre 1970, n. 745, e successive modificazioni).

1. Il fondo di cui all'articolo 37, comma 2, della legge 26 ottobre 1970, n. 745, e successive modificazioni, è incrementato di lire trecento miliardi per il 1997 e di lire settecento miliardi per il 1998 per la corresponsione dei contributi in conto interessi di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 29 agosto 1994, n. 516.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a lire trecento miliardi per il 1997 ed a lire settecento miliardi per il 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del

decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

26. 225.

Teresio Delfino.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 26.

(Rifinanziamento del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46).

1. Il fondo speciale rotativo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è integrato di lire trecento miliardi per il 1997 e di lire settecento miliardi per il 1998 per la concessione dei benefici di cui agli articoli 6, 7, 8, 12, 17, 20, 33 e 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, alle imprese che procedono a nuove assunzioni negli anni 1997, ad incremento delle unità occupate in media nei dodici mesi precedenti.

2. I benefici di cui al comma 1 sono concessi, nei limiti delle risorse finanziarie ivi indicate, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine trovano applicazione, in quanto compatibili, i criteri di cui all'articolo 10 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

3. All'onere recato dal presente articolo, pari a lire trecento miliardi per il 1997 ed a lire settecento miliardi per il 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”

26. 226.

Teresio Delfino.

Sopprimere il comma 1.

26. 209.

Malavenda.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: è delegato ad con la seguente: deve.

26. 2.

Malavenda.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: entro sessanta giorni con le seguenti: entro un anno.

26. 227.

Paolo Colombo, Grugnetti.

Al comma 1, all'alinea, sostituire la parola: sessanta con la seguente: quindici.

26. 3.

Malavenda.

Al comma 1, all'alinea, sostituire la parola: sessanta con la seguente: venti.

26. 4.

Malavenda.

Al comma 1, all'alinea, sostituire la parola: sessanta con la seguente: trenta.

*** 26. 5.**

Malavenda.

Al comma 1, all'alinea sostituire la parola: sessanta con la seguente: trenta.

*** 26. 250.**

Angelici.

Al comma 1, all'alinea, sostituire la parola: sessanta con la seguente: trenta-cinque.

26. 6.

Malavenda.

Al comma 1, all'alinea, sostituire la parola: sessanta con la seguente: quaranta.

26. 7.

Malavenda.

Al comma 1, all'alinea, sostituire la parola: sessanta con la seguente: cinquanta.

26. 8.

Malavenda.

Al comma 1, all'alinea, sopprimere le parole: un decreto legislativo per la definizione di.

26. 9.

Malavenda.

Al comma 1, all'alinea, sostituire la parola: dicembre: con la seguente: novembre.

26. 10.

Malavenda.

*Al comma 1, all'alinea, sopprimere le parole: di lavori di pubblica utilità e
Conseguentemente:*

al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: in modo equilibrato, tra i progetti di lavori di pubblica utilità e di borse di lavoro;

al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: nei lavori di pubblica utilità e;

al comma 1, sopprimere la lettera c).

26. 235.

Masi.

Al comma 1, all'alea, sostituire le parole: di lavori di pubblica utilità e di borse di lavoro con le seguenti: per il lavoro.

26. 11.

Malavenda.

Al comma 1, all'alea, sostituire le parole: nei territori delle regioni Sardegna, Sicilia, Calabria, Campania, Basilicata, Puglia, Abruzzo e Molise con le seguenti: nel territorio nazionale.

Conseguentemente, alla rubrica sopprimere le parole: nel Mezzogiorno.

26. 221.

Paolo Colombo, Grugnetti.

Al comma 1, all'alea, dopo le parole: Abruzzo e Molise aggiungere le seguenti: e delle province di Latina e di Frosinone.

26. 201.

Schietroma, Casinelli, Alveti, Testa, Michelangeli, Vincenzo Bianchi.

Al comma 1, all'alea, dopo le parole: Abruzzo e Molise aggiungere le seguenti: e della provincia di Ascoli Piceno.

26. 256.

Gasperoni, Cesetti, Sbarbati, Duca, Polenta, Mariani

Al comma 1, all'alea, sostituire la parola: 21 con la seguente: 16.

26. 12.

Malavenda.

Al comma 1, all'alea, sostituire la parola: 21 con la seguente: 17.

26. 280.

Malavenda.

Al comma 1, all'alea, sostituire la parola: 21 con la seguente: 18.

26. 13.

Malavenda.

Al comma 1, all'alea, sostituire la parola: 21 con la seguente: 19.

26. 14.

Malavenda.

Al comma 1, all'alea, sostituire la parola: 21 con la seguente: 20.

26. 15.

Malavenda.

Al comma 1, all'alea, sostituire le parole: 32 anni con le seguenti: 65 anni.

26. 16.

Malavenda.

Al comma 1, all'alea, sostituire le parole: 32 anni con le seguenti: 64 anni.

26. 17.

Malavenda.

Al comma 1, all'alea, sostituire le parole: 32 anni con le seguenti: 63 anni.

26. 18.

Malavenda.

Al comma 1, all'alea, sostituire le parole: 32 anni con le seguenti: 62 anni.

26. 19.

Malavenda.

Al comma 1, all'alea, sostituire le parole: 32 anni con le seguenti: 61 anni.

26. 20.

Malavenda.

Al comma 1, all'alea, sostituire le parole: 32 anni con le seguenti: 60 anni.

26. 21.

Malavenda.

Al comma 1, all'alea, sostituire le parole: 32 anni con le seguenti: 59 anni.

26. 22.

Malavenda.

Al comma 1, all'alea, sostituire le parole: 32 anni con le seguenti: 58 anni.

26. 23.

Malavenda.

Al comma 1, all'alea, sostituire le parole: 32 anni con le seguenti: 57 anni.

26. 24.

Malavenda.

Al comma 1, all'alea, sostituire le parole: 32 anni con le seguenti: 56 anni.

26. 25.

Malavenda.

Al comma 1, all'alea, sostituire le parole: 32 anni con le seguenti: 55 anni.

26. 26.

Malavenda.

Al comma 1, all'alea, sostituire le parole: 32 anni con le seguenti: 54 anni.

26. 27.

Malavenda.

Al comma 1, all'alea, sostituire le parole: 32 anni con le seguenti: 53 anni.

26. 28.

Malavenda.

Al comma 1, all'alea, sostituire le parole: 32 anni con le seguenti: 52 anni.

26. 29.

Malavenda.

Al comma 1, all'alea, sostituire le parole: 32 anni con le seguenti: 50 anni.

26. 30.

Malavenda.

Al comma 1, all'alea, sostituire le parole: 32 anni con le seguenti: 49 anni.

26. 31.

Malavenda.

Al comma 1, all'alea, sostituire le parole: 32 anni con le seguenti: 48 anni.

26. 32.

Malavenda.

Al comma 1, all'alea, sostituire le parole: 32 anni con le seguenti: 47 anni.

26. 33.

Malavenda.

Al comma 1, all'alea, sostituire le parole: 32 anni con le seguenti: 46 anni.

26. 34.

Malavenda.

Al comma 1, all'alea, sostituire le parole: 32 anni con le seguenti: 45 anni.

26. 35.

Malavenda.

Al comma 1, all'alea, sostituire le parole: 32 anni con le seguenti: 44 anni.

26. 36.

Malavenda.

Al comma 1, all'alea, sostituire le parole: 32 anni con le seguenti: 43 anni.

26. 37.

Malavenda.

Al comma 1, all'alea, sostituire le parole: 32 anni con le seguenti: 42 anni.

26. 38.

Malavenda.

Al comma 1, all'alea, sostituire le parole: 32 anni con le seguenti: 41 anni.

26. 39.

Malavenda.

Al comma 1, all'alea, sostituire le parole: 32 anni con le seguenti: 40 anni.

26. 40.

Malavenda.

Al comma 1, all'alea, sostituire le parole: 32 anni con le seguenti: 39 anni.

26. 41.

Malavenda.

Al comma 1, all'alea, sostituire le parole: 32 anni con le seguenti: 38 anni.

26. 42.

Malavenda.

Al comma 1, all'alea, sostituire le parole: 32 anni con le seguenti: 37 anni.

26. 43.

Malavenda.

Al comma 1, all'alea, sostituire le parole: 32 anni con le seguenti: 36 anni.

26. 44.

Malavenda.

Al comma 1, all'alea, sostituire le parole: 32 anni con le seguenti: 35 anni.

26. 45.

Malavenda.

Al comma 1, all'alea, sostituire le parole: 32 anni con le seguenti: 34 anni.

26. 46.

Malavenda.

Al comma 1, all'alea, sostituire le parole: 32 anni con le seguenti: 33 anni.

26. 47.

Malavenda.

Al comma 1, all'alea, sopprimere la parola: primo.

26. 48.

Malavenda.

Al comma 1, all'alea, sostituire le parole: primo impiego con la seguente: lavoro.

26. 49.

Malavenda.

Al comma 1, all'alea, sopprimere le parole: da più di trenta mesi.

26. 50.

Malavenda.

Al comma 1, all'alea, sostituire la parola: trenta con la seguente: dieci.

26. 51.

Malavenda.

Al comma 1, all'alea, sostituire la parola: trenta con la seguente: undici.

26. 52.

Malavenda.

Al comma 1, all'alea, sostituire la parola: trenta con la seguente: dodici.

*** 26. 53.**

Malavenda.

Al comma 1, all'alea, sostituire la parola: trenta con la seguente: dodici.

*** 26. 251.**

Angelici.

Al comma 1, all'alea, sostituire la parola: trenta con la seguente: tredici.

26. 54.

Malavenda.

Al comma 1, all'alea, sostituire la parola: trenta con la seguente: quattordici.

26. 55.

Malavenda.

Al comma 1, all'alea, sostituire la parola: trenta con la seguente: quindici.

26. 56.

Malavenda.

Al comma 1, all'alea, sostituire la parola: trenta con la seguente: sedici.

26. 57.

Malavenda.

Al comma 1, all'alea, sostituire la parola: trenta con la seguente: diciassette.

26. 58.

Malavenda.

Al comma 1, all'alea, sostituire la parola: trenta con la seguente: diciotto.

26. 59.

Malavenda.

Al comma 1, all'alea, sostituire la parola: trenta con la seguente: diciannove.

26. 60.

Malavenda.

Al comma 1, all'alea, sostituire la parola: trenta con la seguente: venti.

26. 61.

Malavenda.

Al comma 1, all'alea, sostituire la parola: trenta con la seguente: ventuno.

26. 62.

Malavenda.

Al comma 1, all'alea, sostituire la parola: trenta con la seguente: ventidue.

26. 63.

Malavenda.

Al comma 1, all'alea, sostituire la parola: trenta con la seguente: ventitre.

26. 64.

Malavenda.

Al comma 1, all'alea, sostituire la parola: trenta con la seguente: ventiquattro.

26. 65.

Malavenda.

Al comma 1, all'alea, sostituire la parola: trenta con la seguente: venticinque.

26. 66.

Malavenda.

Al comma 1, all'alea, sostituire la parola: trenta con la seguente: ventisei.

26. 67.

Malavenda.

Al comma 1, all'alea, sostituire la parola: trenta con la seguente: ventisette.

26. 68.

Malavenda.

Al comma 1, all'alea, sostituire la parola: trenta con la seguente: ventotto.

26. 69.

Malavenda.

Al comma 1, all'alea, sostituire la parola: trenta con la seguente: ventinove.

26. 70.

Malavenda.

Al comma 1, all'alea, sopprimere le parole da: ferme restando le condizioni sino alla fine dell'alea.

26. 71.

Malavenda.

Al comma 1, all'alea, sopprimere le parole da: ferme restando fino a: offerte di lavoro.

26. 72.

Malavenda.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

26. 210.

Malavenda.

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: ripartizione con la seguente: divisione.

26. 73.

Malavenda.

Al comma 1, lettera a) sopprimere la parola: giovanile.

26. 74.

Malavenda.

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: di lunga durata.

26. 75.

Malavenda.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: in modo equilibrato alle parole: borse di lavoro.

26. 228.

Masi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: in modo equilibrato con la parola: equamente.

26. 76.

Malavenda.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: tra i progetti di lavoro di pubblica utilità e di borse di lavoro con le seguenti: per il lavoro.

26. 77.

Malavenda.

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: settembre con la seguente: giugno.

26. 78.

Malavenda.

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: settembre con la seguente: luglio.

26. 79.

Malavenda.

Al comma 1, lettera a) sopprimere la parola: comunque.

26. 80.

Malavenda.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

26. 211.

Malavenda.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: nei lavori di pubblica utilità e nelle borse di lavoro con la seguente: lavorativo.

26. 81.

Malavenda.

Al comma 1, lettera b) sostituire la parola: superiore con la seguente: inferiore.

26. 82.

Malavenda.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: duecentoquaranta mesi.

26. 83.

Malavenda.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: duecentoventotto mesi.

26. 84.

Malavenda.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: duecentosedici mesi.

26. 85.

Malavenda.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: duecentoquattro mesi.

26. 86.

Malavenda.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: centonovantadue mesi.

26. 87.

Malavenda.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: centotrenta mesi.

26. 88.

Malavenda.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: centosessantotto mesi.

26. 89.

Malavenda.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: centocinquantasei mesi.

26. 90.

Malavenda.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: centoquarantaquattro mesi.

26. 91.

Malavenda.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: centotrentadue mesi.

26. 92.

Malavenda.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: centoventi mesi.

26. 93.

Malavenda.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: centotto mesi.

26. 94.

Malavenda.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: novantasei mesi.

26. 95.

Malavenda.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: ottantaquattro mesi.

26. 96.

Malavenda.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: settantadue mesi.

26. 97.

Malavenda.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sessanta mesi.

26. 98.

Malavenda.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: quarantotto mesi.

26. 99.

Malavenda.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: trentasei mesi.

26. 100.

Malavenda.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: ventiquattro mesi.

26. 101.

Malavenda.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

26. 212.

Malavenda.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: Attuazione dei nuovi progetti di lavori di pubblica utilità con le seguenti: Creazione di nuovi posti di lavoro.

26. 102.

Malavenda.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: temporalmente determinati con le seguenti: a tempo indeterminato.

26. 103.

Malavenda.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: nei settori fino a: beni culturali con le seguenti: nei settori di pubblica utilità.

26. 104.

Malavenda.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: inerzia aggiungere le seguenti: o di incapacità.

26. 105.

Malavenda.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: Stato-città con le seguenti: Mondo-città.

26. 106.

Malavenda.

Al comma 1 sopprimere la lettera d).

26. 213.

Malavenda.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: dei soli con le seguenti: di tutti i.

26. 107.

Malavenda.

Al comma 1, lettera d), sopprimere la parola: soli.

26. 108.

Malavenda.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: presentati entro due mesi dalla data di entrata con le seguenti: presentati dall'entrata.

26. 109.

Malavenda.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: entro due mesi con le seguenti: entro cinque mesi.

26. 110.

Malavenda.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: entro due mesi con le seguenti: entro quattro mesi.

26. 111.

Malavenda.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: entro due mesi con le seguenti: entro tre mesi.

26. 112.

Malavenda.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: entro due mesi con le seguenti: entro un mese.

*** 26. 113.**

Malavenda.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: entro due mesi con le seguenti: entro un mese.

*** 26. 252.**

Angelici.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: entro due mesi con le seguenti: entro quindici giorni.

26. 114.

Malavenda.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: a favore dei con le seguenti: per i.

26. 115.

Malavenda.

Al comma 1, lettera d), sopprimere la parola: nuove.

26. 116.

Malavenda.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: compreso il lavoro autonomo con le seguenti: con preferenza per le attività di inserimento e formazione al lavoro delle donne.

26. 117.

Malavenda.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: compreso il lavoro autonomo con le seguenti: con preferenza per le attività di controllo e salvaguardia del territorio.

26. 118.

Malavenda.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: compreso il lavoro autonomo con

le seguenti: con preferenza per le attività di salvaguardia del patrimonio artistico.

26. 119.

Malavenda.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: compreso il lavoro autonomo con le seguenti: con preferenza per i settori di servizio e assistenza ai lavoratori espulsi dal ciclo produttivo.

26. 120.

Malavenda.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: compreso il lavoro autonomo con le seguenti: con preferenza per i settori di creazione di autoreddito e autogestione quali centri sociali autogestiti.

26. 121.

Malavenda.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: compreso il lavoro autonomo con le seguenti: con preferenza nel settore dell'assistenza ai portatori di handicap.

26. 122.

Malavenda.

Al comma 1, lettera d), sopprimere dalle parole: a tal fine fino alla fine della lettera.

26. 123.

Malavenda.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: entro il 30 settembre con le seguenti: entro il 30 luglio.

26. 253.

Angelici.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: entro il 30 settembre con le seguenti: entro il 15 settembre.

26. 124.

Malavenda.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: entro il 30 settembre con le seguenti: entro il 20 settembre.

26. 125.

Malavenda.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: entro il 30 settembre con le seguenti: entro il 25 settembre.

26. 126.

Malavenda.

Al comma 1 sopprimere la lettera e).

26. 215.

Malavenda.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: trentasei mesi.

26. 128.

Malavenda.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: trentacinque mesi.

26. 129.

Malavenda.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: trentaquattro mesi.

26. 130.

Malavenda.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: trentatre mesi.

26. 131.

Malavenda.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: trentadue mesi.

26. 132.

Malavenda.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: trenta mesi.

26. 133.

Malavenda.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: ventinove mesi.

26. 134.

Malavenda.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: ventisette mesi.

26. 135.

Malavenda.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: ventisei mesi.

26. 136.

Malavenda.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: venticinque mesi.

26. 137.

Malavenda.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: ventiquattro mesi.

26. 138.

Malavenda.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: ventitre mesi.

26. 139.

Malavenda.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: ventidue mesi.

26. 140.

Malavenda.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: ventuno mesi.

26. 141.

Malavenda.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: venti mesi.

26. 142.

Malavenda.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: diciannove mesi.

26. 143.

Malavenda.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: diciotto mesi.

26. 144.

Malavenda.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: diciassette mesi.

26. 145.

Malavenda.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sedici mesi.

26. 146.

Malavenda.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: quindici mesi.

26. 147.

Malavenda.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: quattordici mesi.

26. 148.

Malavenda.

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: dodici mesi con la seguente: tredici mesi.

26. 149.

Malavenda.

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: due con la seguente: cinquanta.

26. 150.

Malavenda.

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: due con la seguente: trenta.

26. 152.

Malavenda.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: al numero dei con le seguenti: al 10 per cento dei.

26. 154.

Malavenda.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: al numero dei con le seguenti: al 15 per cento dei.

26. 155.

Malavenda.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: al numero dei con le seguenti: al 20 per cento dei.

26. 156.

Malavenda.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: al numero dei con le seguenti: al 25 per cento dei.

26. 157.

Malavenda.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: al numero dei con le seguenti: al 30 per cento dei.

26. 158.

Malavenda.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: al numero dei con le seguenti: al 40 per cento dei.

26. 159.

Malavenda.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: al numero dei con le seguenti: al 50 per cento dei.

26. 160.

Malavenda.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: al numero dei con le seguenti: al 60 per cento dei.

26. 161.

Malavenda.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: al numero dei con le seguenti: al 70 per cento dei.

26. 162.

Malavenda.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: al numero dei con le seguenti: al 75 per cento dei.

26. 163.

Malavenda.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: al numero dei con le seguenti: al 80 per cento dei.

26. 164.

Malavenda.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: al numero dei con le seguenti: al 90 per cento dei.

26. 165.

Malavenda.

Al comma 1 sopprimere la lettera f).

26. 216.

Malavenda.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: in rapporto fino a scolarità con le seguenti: secondo i bisogni.

26. 166.

Malavenda.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: tipologiche e dimensionali.

26. 167.

Malavenda.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: e ai livelli di scolarità dei giovani.

26. 168.

Malavenda.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: dall'Istituto nazionale fino a: dell'impresa con le seguenti: dall'impresa

26. 173.

Malavenda.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: subordinatamente all'attestazione con le seguenti: indipendentemente dall'attestazione.

26. 174.

Malavenda.

Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: dell' con la seguente: dall'.

26. 175.

Malavenda.

Al comma 1, lettera f), dopo la parola: lavorato aggiungere le seguenti: di giuramento di fedeltà eterna e.

26. 176.

Malavenda.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: con previsione con la seguente: senza previsione

26. 179.

Malavenda.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: nei limiti delle fino alla fine della lettera.

26. 180.

Malavenda.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

26. 218.

Malavenda.

- | | |
|---|---|
| <p><i>Al comma 1, sopprimere la lettera h).</i></p> <p>* 26. 219.</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p> | <p><i>Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: 30 settembre con le seguenti: 31 luglio.</i></p> <p>26. 254.</p> <p style="text-align: right;">Angelici.</p> |
| <p><i>Al comma 1, sopprimere la lettera h).</i></p> <p>* 26. 222.</p> <p style="text-align: right;">Paolo Colombo, Grugnetti.</p> | <p><i>Al comma 1, lettera h), sostituire la parola: 30 settembre con la seguente: 20 settembre</i></p> <p>26. 188.</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p> |
| <p><i>Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: di cui alle lettere che precedono.</i></p> <p>26. 182.</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p> | <p><i>Al comma 1, lettera h), aggiungere in fine le parole: , per 24 mesi.</i></p> <p>26. 255.</p> <p style="text-align: right;">Angelici.</p> |
| <p><i>Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: con modalità e tempi tali da con la seguente: per.</i></p> <p>26. 183.</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p> | <p><i>Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:</i></p> <p><i>h-bis) le imprese di cui alla lettera e) si devono impegnare a corrispondere al lavoratore in borsa di lavoro un'integrazione aggiuntiva pari almeno al 90 per cento dell'indennità definita nella lettera f).</i></p> <p>26. 189.</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p> |
| <p><i>Al comma 1, lettera h), sostituire la parola: 100.000 con la seguente: 300.000.</i></p> <p>26. 184.</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p> | <p><i>Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:</i></p> <p><i>h-bis) le imprese di cui alla lettera e) si devono impegnare a corrispondere al lavoratore in borsa di lavoro un'integrazione aggiuntiva pari almeno all'80 per cento dell'indennità definita nella lettera f).</i></p> <p>26. 190.</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p> |
| <p><i>Al comma 1, lettera h), sostituire la parola: 100.000 con la seguente: 250.000.</i></p> <p>26. 185.</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p> | <p><i>Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:</i></p> <p><i>h-bis) le imprese di cui alla lettera e) si devono impegnare a corrispondere al lavoratore in borsa di lavoro un'integrazione aggiuntiva pari almeno all'80 per cento dell'indennità definita nella lettera f).</i></p> <p>26. 190.</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p> |
| <p><i>Al comma 1, lettera h), sostituire la parola: 100.000 con la seguente: 200.000.</i></p> <p>26. 186.</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p> | <p><i>Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:</i></p> <p><i>h-bis) le imprese di cui alla lettera e) si devono impegnare a corrispondere al lavoro-</i></p> |
| <p><i>Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: entro il 30 settembre 1997 con la seguente: immediatamente.</i></p> <p>26. 187.</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p> | <p><i>Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:</i></p> <p><i>h-bis) le imprese di cui alla lettera e) si devono impegnare a corrispondere al lavoro-</i></p> |

ratore in borsa di lavoro un'integrazione aggiuntiva pari almeno al 75 per cento dell'indennità definita nella lettera f).

26. 191.

Malavenda.

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

h-bis) le imprese di cui alla lettera e) si devono impegnare a corrispondere al lavoratore in borsa di lavoro un'integrazione aggiuntiva pari almeno al 70 per cento dell'indennità definita nella lettera f).

26. 192.

Malavenda.

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

h-bis) le imprese di cui alla lettera e) si devono impegnare a corrispondere al lavoratore in borsa di lavoro un'integrazione aggiuntiva pari almeno al 60 per cento dell'indennità definita nella lettera f).

26. 193.

Malavenda.

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

h-bis) le imprese di cui alla lettera e) si devono impegnare a corrispondere al lavoratore in borsa di lavoro un'integrazione aggiuntiva pari almeno al 50 per cento dell'indennità definita nella lettera f).

26. 194.

Malavenda.

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

h-bis) le imprese di cui alla lettera e) si devono impegnare a corrispondere al lavoratore in borsa di lavoro un'integrazione

aggiuntiva pari almeno al 40 per cento dell'indennità definita nella lettera f).

26. 195.

Malavenda.

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

h-bis) le imprese di cui alla lettera e) si devono impegnare a corrispondere al lavoratore in borsa di lavoro un'integrazione aggiuntiva pari almeno al 30 per cento dell'indennità definita nella lettera f).

26. 196.

Malavenda.

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

h-bis) le imprese di cui alla lettera e) si devono impegnare a corrispondere al lavoratore in borsa di lavoro un'integrazione aggiuntiva pari almeno al 25 per cento dell'indennità definita nella lettera f).

26. 197.

Malavenda.

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

h-bis) le imprese di cui alla lettera e) si devono impegnare a corrispondere al lavoratore in borsa di lavoro un'integrazione aggiuntiva pari almeno al 20 per cento dell'indennità definita nella lettera f).

26. 198.

Malavenda.

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

h-bis) le imprese di cui alla lettera e) si devono impegnare a corrispondere al lavoratore in borsa di lavoro un'integrazione aggiuntiva pari almeno al 15 per cento dell'indennità definita nella lettera f).

26. 199.

Malavenda.

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

h-bis) le imprese di cui alla lettera e) si devono impegnare a corrispondere al lavoratore in borsa di lavoro un'integrazione aggiuntiva pari almeno al 10 per cento dell'indennità definita nella lettera f).

26. 200.

Malavenda.

Sopprimere il comma 2.

26. 221.

Malavenda.

Sopprimere il comma 3.

*** 26. 222.**

Malavenda.

Sopprimere il comma 3.

*** 26. 240.**

Paolo Colombo, Grugnetti.

Sopprimere il comma 4.

26. 223.

Malavenda.

Al comma 4, sopprimere le parole: di orientamento.

26. 202.

Malavenda.

Al comma 4, dopo la parola: vigenti, aggiungere la seguente: non.

26. 203.

Malavenda.

Al comma 4, sopprimere le parole da: ,nei limiti fino a: comma 5.

26. 204.

Malavenda.

Al comma 4, sopprimere dalle parole: secondo modalità sino alla fine del comma.

26. 205.

Malavenda.

Al comma 5, sostituire la parola: 300 con la seguente: 500.

26. 206.

Malavenda.

Al comma 5, sostituire la parola: 700 con la seguente: 1000.

26. 207.

Malavenda.

Sopprimere il comma 5.

*** 26. 224.**

Malavenda.

Sopprimere il comma 5.

*** 26. 234.**

Paolo Colombo, Grugnetti.

Sostituire la rubrica con la seguente: Interventi per i giovani inoccupati nel Mezzogiorno.

26. 1.

Malavenda.

Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

ART. 26-bis.

1. Le norme ed i benefici di cui alla presente legge si estendono anche alle aree già previste dalla legge n. 64 del 1986 recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

26. 01.

Schietroma, Casinelli, Alveti, Testa, Michelangeli, Vincenzo Bianchi.

<p><i>Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:</i></p> <p style="text-align: center;">ART. 26-bis.</p> <p>1. L'attività di intermediazione volta a favorire l'incontro tra offerta e domanda di lavoro è liberamente svolta purchè in forma di impresa individuale o societaria. Nell'esercizio di tale attività non possono essere assunti nè imposti, sotto pena di nullità, vincoli di esclusiva di qualsiasi tipo e di qualsiasi forma.</p> <p>2. Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per provvedere al riordino e al coordinamento delle vigenti disposizioni in materia di sistemi di collocamento ordinario e speciali, secondo i principi di cui al comma 1 e della nominatività delle chiamate di lavoro.</p> <p>26. 02.</p> <p style="text-align: right;">Masi.</p> <p style="text-align: center;">ART. 27.</p> <p style="text-align: center;"><i>Sopprimerlo.</i></p> <p>27. 1.</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p>	<p><i>Sopprimere il comma 1.</i></p> <p>27. 2.</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p> <p style="text-align: center;"><i>Al comma 1, sopprimere la lettera a).</i></p> <p>27. 3.</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p> <p style="text-align: center;"><i>Al comma 1, sopprimere la lettera b).</i></p> <p>27. 4.</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p> <p style="text-align: center;"><i>Al comma 1, sopprimere la lettera c).</i></p> <p>* 27. 5.</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p> <p style="text-align: center;"><i>Al comma 1, sopprimere la lettera c).</i></p> <p>* 27. 7.</p> <p style="text-align: right;">Paolo Colombo, Grugnetti.</p> <p style="text-align: center;"><i>Sopprimere il comma 2.</i></p> <p>27. 6.</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p>
--	--

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 1° MAGGIO 1997, N. 115, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 96/2/CE SULLE COMUNICAZIONI MOBILI E PERSONALI (3645)

PAGINA BIANCA

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

1. È convertito in legge il decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

(Attuazione della direttiva 96/2/CE).

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è adottato il regolamento per l'attuazione della direttiva 96/2/CE, che modifica la direttiva 90/388/CEE in materia di comunicazioni mobili e personali, prevedendo la soppressione dei diritti esclusivi e speciali per la fornitura di detti servizi, l'abolizione di ogni restrizione per i gestori di comunicazioni mobili e personali ad installare proprie infrastrutture o ad impiegare infrastrutture fornite da terzi, la sottoposizione delle imprese ad autorizzazione, l'adeguamento delle concessioni già assentite, secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità. Lo schema di regolamento è trasmesso alla Camera dei deputati ed al Senato della

Repubblica perché su di esso sia espresso, entro venti giorni dalla data di assegnazione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine, il regolamento è emanato anche in mancanza di parere.

2. Il regolamento di cui al comma 1 può formare oggetto di un unico testo coordinato con le disposizioni da emanarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, ed integrato con le norme occorrenti in materia di autorizzazioni generali e licenze individuali e di interconnessione, sulla base degli orientamenti già definiti in sede di Unione europea.

3. Con la medesima procedura di cui al comma 1 possono essere apportate le correzioni, le modificazioni e le integrazioni eventualmente occorrenti, anche sulla base delle direttive europee nel frattempo emanate, per il completamento e l'aggiornamento della regolamentazione riguardante la completa liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni.

ARTICOLO 2.

(Ulteriori provvedimenti in materia di servizi di comunicazioni mobili e personali).

1. Con provvedimenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, e seguendo i criteri indicati dall'articolo 1, comma 1, si provvede a:

a) riallocare, coerentemente con gli indirizzi comunitari, le bande di frequenza per i servizi di comunicazioni

mobili e personali, secondo le verifiche del mercato e tenendo presenti le esigenze degli utenti;

b) riservare le bande di frequenza nelle gamme 1755-1785 MHz e 1850-1880 MHz al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che le attribuisce al servizio di comunicazione numerico DCS 1800 per il suo espletamento da parte sia delle imprese scelte mediante gara, sia delle imprese che esercitano il servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM fin dal 1° gennaio 1998, nel rispetto delle condizioni di servizio che saranno determinate dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sulla base di quanto disposto dal comma 2, lettera a);

c) attribuire al Ministero della difesa, entro il 31 dicembre 2004, le bande di frequenze 2025-2040 MHz e 2200-2215 MHz e attribuire al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, a partire dal 1° gennaio 2005, le bande di frequenze 1740-1755 MHz e 1835-1850 MHz e le ulteriori bande di frequenze che si rendano necessarie per l'espletamento dei servizi di comunicazioni mobili e personali. A seguito dell'abbandono da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo delle frequenze indicate nella presente lettera il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni attribuirà alla suddetta concessionaria bande di frequenze tali da consentire un adeguato livello di qualità del servizio;

d) razionalizzare l'impiego della banda 2468-2690 MHz, riservando al Ministero della difesa le bande 2537-2593 MHz e 2611-2667 MHz ed al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni le restanti gamme;

e) disciplinare i servizi di radiocomunicazioni nell'ambito di un fondo e, in relazione alla evoluzione tecnologica, i sistemi di comunicazioni personali via satellite.

2. La procedura di gara di cui al comma 1, lettera b), è avviata dal Mini-

stero delle poste e delle telecomunicazioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è costituito un apposito Comitato di Ministri, presieduto dal medesimo Presidente del Consiglio, di cui fanno parte i Ministri per la funzione pubblica, delle poste e delle telecomunicazioni, della difesa, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il compito di:

a) prevedere misure tali da garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato del servizio DCS 1800;

b) coordinare la procedura di gara, in particolare per quanto attiene al bando e al disciplinare di gara;

c) selezionare i valutatori che devono procedere alla verifica delle offerte di gara ed alla formazione della relativa graduatoria, che viene approvata dallo stesso Comitato dei Ministri.

3. Con regolamento del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con quelli della difesa e del tesoro, si disciplina secondo i criteri indicati all'articolo 1, comma 1, la ripartizione tra le imprese autorizzate a gestire i servizi di comunicazione mobili e personali gli oneri derivanti al Ministero della difesa a seguito delle modifiche al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze effettuate per le esigenze dei predetti servizi, con particolare riguardo alle spese comunque connesse alla liberazione delle frequenze, comprese quelle in banda 900 MHz, nonché alle ulteriori spese conseguenti alla diminuita disponibilità di spettro. Il Ministero della difesa può individuare, in alternativa anche parziale, materiali e servizi sostitutivi che i gestori dei servizi possano fornire per il raggiungimento nel settore delle telecomunicazioni delle finalità istituzionali della Difesa. I gestori dei servizi versano, al netto delle risorse sostitutive eventualmente concordate con la Difesa, le somme necessarie alla integrale copertura finanziaria dei predetti oneri al capitolo 3458 dello stato di previsione dell'entrata per la riassegna-

zione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa con destinazione vincolata.

ARTICOLO 3.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTO ED ARTICOLO AGGIUNTIVO RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e ad utilizzare in comune le infrastrutture, gli impianti ed i siti.

1. 1.

Negri.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

« ART. 1-bis. - 1. A partire dal 1° gennaio 1998, sono aboliti i diritti esclusivi vigenti per la fornitura e l'impiego dell'infrastruttura, ed ai fornitori di telefonia vocale è consentito l'impiego di infrastrutture proprie e/o infrastrutture alternative di loro scelta ».

1. 01.

Bosco, Chincarini, Ciapucci,
Fongaro, Alborghetti.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

considerato che la direttiva n. 96/2/CE del 16 gennaio 1996, di modifica alla

direttiva n. 90/388/CEE, che dispone in materia di comunicazioni mobili e personali, si inserisce nel quadro della normativa comunitaria volta alla liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni, che dovrebbe realizzarsi a partire dal 1° gennaio 1998,

impegna il Governo

a garantire che i servizi di telecomunicazioni, nel rispetto dei criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, siano offerti da una pluralità di soggetti, ai quali sia consentito, per la fornitura dei medesimi servizi, l'utilizzo di infrastrutture proprie oppure l'utilizzo di infrastrutture alternative scelte dai soggetti stessi.

(9/3645/1).

Bosco, Chincarini, Ciapucci,
Fongaro, Alborghetti.

La Camera,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 3645 « Conversione in legge del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali »;

premessi:

che la pubblicazione del bando di gara per la selezione del terzo gestore di telefonia mobile DCS 1800 non avverrà prima dell'estate/autunno 1997 e che l'assegnazione avrà luogo solo alla fine del 1997;

considerato:

che il nuovo operatore partirà notevolmente svantaggiato rispetto ai due operatori di GSM già esistenti sul mercato i quali potranno far conto su una serie di vantaggi concorrenziali;

che il nuovo operatore non potrà commercializzare i propri servizi prima dell'estate del 1998;

che è necessario ottemperare a quanto previsto dalla direttiva 96/2/CE là dove si prescrive di evitare l'eliminazione di una effettiva concorrenza;

impegna il Governo:

a prevedere misure atte a stabilire un periodo temporale differenziato di

attivazione sul territorio del servizio DCS 1800 da parte dei diversi gestori;

a far sì che l'autorità rilasci, al fine di garantire una concorrenza effettiva tra gestori e nel rispetto delle regole della concorrenza, della trasparenza gestionale e separazione societaria, le licenze individuali per l'utilizzazione dello *standard* DECT a partire dall'avvio commerciale dei nuovi operatori del servizio di telefonia vocale e comunque non prima del consolidamento del mercato del DCS 1800.

(9/3645/2).

Floresta, Di Luca, Bocchino.

COMUNICAZIONI

PAGINA BIANCA

**Missioni vaevoli
nella seduta del 3 giugno 1997.**

Amoruso, Andreatta, Barbieri, Benedetto Valentini, Berlinguer, Bicocchi, Bindi, Bordon, Bova, Brunetti, Cangemi, Collavini, Dini, Evangelisti, Fantozzi, Finocchiaro Fidelbo, Gatto, Giannattasio, Gnaga, Iotti, Leoni, Mattioli, Muzio, Nardini, Olivo, Pennacchi, Polenta, Pozza Tascia, Prodi, Risari, Rivera, Rodeghiero, Romano Carratelli, Sales, Sinisi, Soriero, Spini, Turrone, Veltroni, Visco.

(Componenti la Commissione bicamerale per le riforme costituzionali).

Armaroli, Berlusconi, Bertinotti, Boato, Boselli, Bressa, Buttiglione, Calderisi, Casini, Armando Cossutta, Crucianelli, D'Alema, D'Amico, De Mita, Fini, Folena, Fontan, Fontanini, Mancina, Marini, Maroni, Mattarella, Mussi, Nania, Occhetto, Parenti, Rebuffa, Salvati, Selva, Soda, Spini, Tatarella, Tremonti, Urbani, Zeller.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 2 giugno 1997 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PEZZONI: « Norme sul voto per corrispondenza riservato ai cittadini italiani residenti all'estero in occasione del referendum popolare sulle riforme costituzionali » (3794);

ALVETI: « Istituzione di una casa da gioco nel comune di Fiuggi e norme in materia di esercizio delle case da gioco » (3795).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta di legge
costituzionale di iniziativa regionale.**

In data 2 giugno 1997 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, la seguente proposta di legge costituzionale d'iniziativa del consiglio regionale del Piemonte:

« Introduzione dell'articolo 75-bis nella Costituzione italiana » (3793).

Sarà stampata e distribuita.

**Annunzio
di un disegno di legge.**

In data 2 giugno 1997 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal Ministro degli affari esteri:

« Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sui diritti delle minoranze, fatto a Zagabria il 5 novembre 1996 » (3792);

Sarà stampato e distribuito.

**Ritiro di una sottoscrizione
ad una proposta di legge.**

Il deputato Burani Procaccini ha comunicato di ritirare la propria sottoscrizione alla proposta di legge:

BERLUSCONI ed altri: « Norme sul governo dell'istruzione pubblica fondata

sulla libertà di educazione e di insegnamento » (3414).

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge SIGNORINO ed altri: « Interventi di sostegno sociale per la prevenzione delle condizioni di disagio e povertà, per la promozione di pari opportunità e di un sistema di diritti di cittadinanza » (354) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Vigni.

La proposta di legge LUCCHESI ed altri: « Modifiche al codice civile in materia di separazione dei coniugi e di affidamento dei figli » (398) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Jervolino Russo e Soro.

La proposta di legge BIELLI: « Agevolazioni per l'acquisto e l'adattamento di veicoli per il trasporto di invalidi con ridotte o impedito capacità motorie » (552) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Altea, Crucianelli, Bolognesi, Guerra, Nappi, Vignali e Sciacca.

La proposta di legge GIACCO ed altri: « Norme per la tutela delle persone fisicamente o psichicamente non autosufficienti e per l'istituzione dell'amministratore di sostegno a favore delle persone impossibilitate a provvedere alla cura dei propri interessi » (960) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Valpiana.

La proposta di legge NEGRI ed altri: « Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di ordinamento della polizia municipale » (1644) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Riccio.

La proposta di legge LUMIA ed altri: « Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, in materia di conferimento dell'in-

carico di scrutatore nei seggi elettorali » (2545) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Chiavacci.

La proposta di legge JERVOLINO RUSSO ed altri: « Nuove norme sull'uso degli animali in circhi e spettacoli viaggiatori » (2724) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Butti.

La proposta di legge DETOMAS e OLIVIERI: « Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse nazionale » (3113) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Cordoni.

La proposta di legge NAN ed altri: « Norme in materia di deducibilità delle spese per turismo in Italia » (3204) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Leone Delfino, Rallo, Riccio e Russo.

La proposta di legge GAMBALE ed altri: « Riforma della cooperazione allo sviluppo » (3208) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Battaglia.

La proposta di legge PALMA ed altri: « Modifica all'articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di abbreviazione della durata in carica dei consigli regionali » (3248) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Michelini.

La proposta di legge CONTI ed altri: « Norme per la tutela della salute nelle scuole di ogni ordine e grado e istituzione del medico scolastico » (3282) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Michelini.

La proposta di legge LUCIDI ed altri: « Disposizioni in materia di esercizio della medicina legale » (3374) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Lumia.

La proposta di legge PISCITELLO: « Nuove disposizioni in materia di inquadramento funzionale del personale amministrativo laureato del Servizio sanitario nazionale » (3429) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Lumia, Cananzi, Brancati, Schmid e Conti.

La proposta di legge GALATI ed altri: « Disposizioni concernenti il personale della carriera prefettizia » (3453) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Cosentino, Cesaro e Michelini.

La proposta di legge SICA ed altri: « Norme per il recupero dei centri storici e dei nuclei abitati rurali compresi nelle aree naturali protette » (3511) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Lumia.

La proposta di legge PITTELLA ed altri: « Istituzione del servizio "Leva di formazione e avviamento al lavoro" » (3520) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Cesaro e Michelini.

La proposta di legge LANDI ed altri: « Agevolazioni in favore del settore cinematografico » (3551) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Michelini, Lo Presti, Marinacci, Collavini e Becchetti.

La proposta di legge RUSSO ed altri: « Modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in materia di inquadramento del personale del ruolo amministrativo delle aziende sanitarie locali » (3562) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Jervolino Russo, Giovanni Bianchi, Cananzi, Prestigiacomo e Valensise.

La proposta di legge SBARBATI ed altri: « Legge quadro per il teatro di prosa, la musica e la danza » (3569) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Sanza.

La proposta di legge SICA ed altri: « Norme in materia di rimborso della tassa di concessione governativa sulle società » (3591) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Bartolich e Lumia.

La proposta di legge VELTRI: « Norme in materia di conflitti di interesse e di incompatibilità per i titolari di cariche politiche » (3612) è stata successivamente

sottoscritta dai deputati Niedda, Piscitello, Brancati, Prestamburgo, Lumia, Sica e Furio Colombo.

La proposta di legge GARRA ed altri: « Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, in materia di decadenza dalla carica per i consiglieri regionali, provinciali e comunali, e agli articoli 444 e 445 del codice di procedura penale » (3651) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Palumbo.

La proposta di legge MIGLIORI ed altri: « Modifica dell'articolo 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di istituzione e competenze del difensore civico provinciale e comunale » (3668) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Cola.

La proposta di legge LANDOLFI ed altri: « Disposizioni per l'istituzione di uffici stampa presso le procure della Repubblica » (3711) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Fei, Lo-surdo, Butti e Neri.

Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti:

alla IV Commissione (Difesa):

GASPARRI e ASCIERTO: « Norme concernenti il transito del personale delle forze di polizia ad ordinamento militare divenuto inabile al servizio nei ruoli del personale civile dell'amministrazione della difesa o di altre amministrazioni dello Stato » (3615) *Parere delle Commissioni I, V, VI, XI e XII;*

alla VII Commissione (Cultura):

VIGNI e LORENZETTI: « Norme per la tutela dei caratteri ambientali, architettonici e artistici della città di Siena » (252) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e X;*

alla VIII Commissione (Ambiente):

SCOCA: «Integrazioni alle norme relative alle prove per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere ed architetto concernenti l'abbattimento delle barriere architettoniche» (408) *Parere delle Commissioni I, VII e XII;*

POLI BORTONE: «Disciplina delle attività di ingegneria» (1016) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X e XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale);*

SICA ed altri: «Norme per il recupero dei centri storici e dei nuclei abitati rurali compresi nelle aree naturali protette» (3511) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e VII;*

GARRA ed altri: «Nuove norme in materia di sanatoria degli abusi edilizi» (3617) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V.*

Modifica nell'assegnazione di una proposta di legge a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, la seguente proposta di legge, già assegnata alla XI Commissione permanente (Lavoro), è deferita alla sottoidicata Commissione:

I Commissione (Affari costituzionali):

GASPARRI: «Norme in materia di lavoro stagionale e di ingresso nello Stato dei cittadini non appartenenti all'Unione

europea (1283) *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, V, X e XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia di previdenza).*

Trasmissione dal ministro del tesoro.

Il Ministero del tesoro, con lettera in data 30 maggio 1997, ha trasmesso, ai termini del comma 2 dell'articolo 9-bis, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia del decreto ministeriale n. 147167 del 29 maggio 1997, di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa.

Tale comunicazione è deferita alle Commissioni permanenti V (Bilancio) e IX (Trasporti).

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 2 giugno 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione in relazione allo schema di decreto legislativo concernente la riforma dell'aviazione civile.

La suddetta segnalazione è deferita alla IX Commissione permanente (Trasporti) e alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.